SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 30 dicembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 dicembre 2010, n. **227.**

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. *(10G0247)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. **228.**

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. *(10G0257)* . . . . *Pag.* 3

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 novembre 2010, n. **229.**

Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. *(10G0256)* . . . . *Pag.* 8

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Ricadi. *(10A15151)* *Pag.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Serra San Bruno e nomina del commissario straordinario. *(10A15152)* . . . . *Pag.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2010.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia. *(10A15460)*. . . . . *Pag.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Adria e nomina del commissario straordinario. *(10A15392)* *Pag.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza per la prosecuzione delle iniziative inerenti agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. *(10A15622)* . . . . *Pag.* 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 17 dicembre 2010.

Proroga di termini previsti dal decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico. *(10A15609)* . . . . *Pag.* 16

DECRETO 23 dicembre 2010.

Modifiche al decreto 8 agosto 2009, recante: «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94». *(10A15690)* . . . . *Pag.* 17

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 dicembre 2010.

Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per il finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, nonché delle relative modalità di erogazione. *(10A15596)*. . . . . *Pag.* 18

DECRETO 23 dicembre 2010.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo: 1° luglio-30 settembre 2010. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011 (legge 7 marzo 1996, n. 108). *(10A15595)* . . . . *Pag.* 26

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «Camera di Conciliazione S.r.l.», in Mazara del Vallo. *(10A14550)*. . . . *Pag.* 31

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «Media et Concilia», in Roma. *(10A14551)* . . . . *Pag.* 31

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Totu Mirela Laura, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(10A15141)* . . . . *Pag.* 32

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Groza Nicoleta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(10A15143)*. . . . . *Pag.* 33

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 18 ottobre 2010.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative all'annualità 2010. *(10A15739)*. . . . . *Pag.* 34

DECRETO 14 dicembre 2010.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. *(10A15689)* . . *Pag.* 37

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 novembre 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto. *(10A15144)* . . . . *Pag.* 41

DECRETO 30 novembre 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Friuli Venezia Giulia. *(10A15145)* . . *Pag.* 42

DECRETO 7 dicembre 2010.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»registrata con Regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003. *(10A15169)* . . . . *Pag.* 43

DECRETO 7 dicembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «S.CHI.A. Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(10A15170)* . . . . *Pag.* 43

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 22 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Concert S.r.l., in Roma, quale organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE. *(10A15206)* . . . . *Pag.* 44

DECRETO 2 dicembre 2010.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo e di un foglietto celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicati al Tricolore, simbolo di identità nazionale, nei valori di € 0,60 per ciascun francobollo. *(10A15457)* . . . . *Pag.* 46

DECRETO 2 dicembre 2010.

Emissione, nell'anno 2011, di francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il folclore italiano», «Lo sport italiano», «Le istituzioni», «Made in Italy» e «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia». *(10A15458)*. *Pag.* 47

DECRETO 10 dicembre 2010.

Aggiornamento del tasso da applicare, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. *(10A15459)* . . . . . . *Pag.* 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuova indicazione terapeutica, del medicinale «Herceptin» (trastuzumab). (Determinazione/C n. 467/2010). *(10A15350)* . . . . *Pag.* 49

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Ricognizione del fondo infrastrutture ai sensi del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. (Deliberazione n. 29/2010). *(10A15554)*. *Pag.* 50

Commissario delegato per lo svolgimento del grande evento «Louis Vuitton World Series»

DECRETO 7 dicembre 2010.

Assistenza legale, consulenziale, giudiridico-amministrativa ed istituzionale al Commissario con liquidazione di onorari all'Avvocato Gianfranco Duranti del Foro di Cagliari. (Decreto n. 7960/33). *(10A15146)* . . . . *Pag.* 57

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010.

Rinnovo del mandato dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 2858). *(10A15557)*. . . . . *Pag.* 58

Prefettura di Verona

DECRETO 29 novembre 2010.

Individuazione dei soggetti per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore degli alluvionati del Veneto. *(10A15556)* . . . . *Pag.* 59

Università di Roma Tre

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2010.

Modificazione dello statuto. *(10A15447)* . . . . . . *Pag.* 60

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 17 dicembre 2010.

Redazione del rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. *(10A15682)*. *Pag.* 82

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sterades» *(10A15260)* *Pag.* 84

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paraplatin» *(10A15261)* *Pag.* 84

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amiodarone Ratiopharm Italia» *(10A15262)* . . . . *Pag.* 84

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Raniben» *(10A15263)* *Pag.* 84

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ulcex» *(10A15264)* *Pag.* 84

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dominans» *(10A15265)* *Pag.* 85

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Ranbaxy». *(10A15310)* . . . . *Pag.* 85

Ministero degli affari esteri

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Goteborg (Svezia) *(10A15205)* *Pag.* 85

Ministero della salute

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Furexel Combi» AIC n. 103770018. *(10A15171)* . . . . . *Pag.* 86

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pregsure BVD», AIC n. 103709. *(10A15172)*. . . . . *Pag.* 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Strike pasta orale. *(10A15173)* . . . . *Pag.* 86

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Exitel Plus» *(10A15174)* . . . . *Pag.* 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alfamed 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg» Soluzione Spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante. *(10A15175)* . . . . *Pag.* 87

Registrazione mediante procedura centralizzata e regime di dispensazione del medicinale ad uso veterinario «Coxevac». *(10A15176)* . . . . *Pag.* 87

Registrazione mediante procedura centralizzata e regime di dispensazione del medicinale ad uso veterinario «Novem» *(10A15177)* . . . . *Pag.* 87

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato *(10A15461)*. . . . . *Pag.* 87

Approvazione della delibera assunta in data 23 luglio 2010 dal comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. *(10A15603)* . *Pag.* 88

Ministero dello sviluppo economico

Modifiche del rimborso spese per le revisioni a cooperative e le ispezioni straordinarie *(10A15452)*. *Pag.* 88

Regione Liguria

Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito *(10A15676)* . . . . *Pag.* 88

Regione Toscana

Superamento dello stato di emergenza, determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio. *(10A15155)* . . . . *Pag.* 88

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 21 ottobre 2010 del Ministero della Giustizia recante: «Modifica dei PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010, 4 ottobre 2010 e 21 ottobre 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, denominato "Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. di Udine", in Udine.». *(10A15589)* . . *Pag.* . . 89

Avviso riguardante il comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento UPC/R/11 del 3 maggio 2010 relativo al medicinale «Pariet» dell'Agenzia italiana del farmaco. *(10A15621)*. . *Pag.* . . 89

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 291

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2010.

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2011. *(10A15660)*
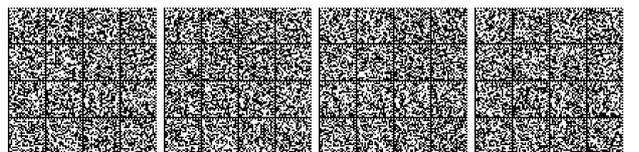
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 dicembre 2010, n. **227**.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni internazionali».

2. Ai fini della presente legge, è funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.

Art. 2.

1. Ai soli fini di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».

2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato.

4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero. La commissione è composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.

6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali.

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 3.

1. Lo Stato favorisce la formazione e l'aggiornamento formativo mirati all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali.

2. Il Ministero degli affari esteri svolge attività di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.

Art. 4.

1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 5.

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località. Al personale del comparto scuola non si applica l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26.

2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti.
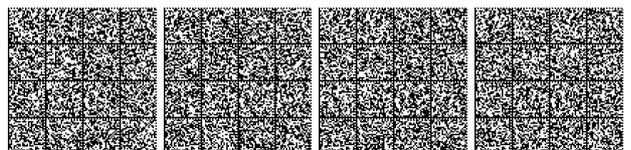
4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno e massima di tre anni.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.

6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 6.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3241):

Presentato dall'on. Pianetta il 19 ottobre 2010.

Assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, III, V e X.

Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 16, 30 marzo 2010; 14 aprile 2010 e 22 giugno 2010.

Nuovamente assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede legislativa il 15 settembre 2010.

Esaminato dalla XI Commissione, in sede legislativa il 22 settembre; 13, 14 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2393):

Assegnato alla 3^ Commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 1^, 5^, 7^, 10^ e 11^.

Esaminato dalla 3^ Commissione il 10 e 16 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità ed àmbito di applicazione)* - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».

Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)* - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

Note all'art. 5:

Il testo dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), è il seguente:

«Art. 4 Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai finì delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.».

10G0247
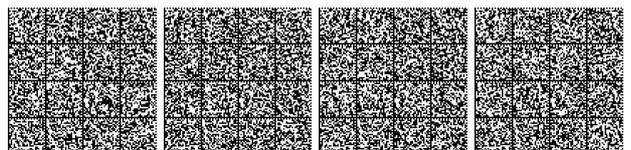
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. **228**.

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 1.

Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 16.500.000* ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di *euro 1.500.000* per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afghana».

5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del *Provincial Reconstruction Team* in Herat, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 24.244*.

Art. 2.

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 10.500.000* ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché la spesa di *euro 1.000.000* per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 1.000.000* per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'addestramento della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 800.000* per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 617.951* per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 14.327.451* per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Ye-

men, per il contributo all'Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
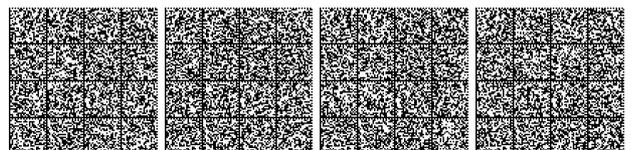
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 10.000.000* per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.

7. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 2.750.000* ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 1.583.328* per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 454.050* per l'invio in missione di personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 61.971* per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed è acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 180.436* per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 318.700* per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 36.000* per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 300.000* per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

Art. 3.

Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,

nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 4.
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 380.770.000* per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 106.240.346* per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL *Maritime Task Force*, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 35.770.354* per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), *Security Force Training Plan in Kosovo;*

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 147.799* per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 12.935.084* per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 594.139* per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 60.346* per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 126.459* per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata *United Nations/African Union Mission* in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 206.026* per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 132.039* per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force* in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 653.993* per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 694.810* per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
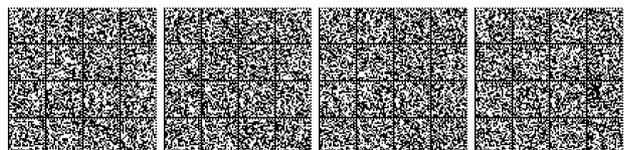
denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 25.112.656* per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata *Atalanta* e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 4.107.115* per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

15. È autorizzata, dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 12.169.041* per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 681.198* per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di *euro 80.506.000* per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa complessiva di *euro 7.988.794* per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di *euro 6.378.204* in Afghanistan, *euro 1.200.000* in Libano, *euro 410.590* nei Balcani.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 3.497.465* per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 853.940* per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e di *euro 30.700* per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 64.040* per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 269.002* per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata *European Union Police Mission* (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 8.297.164* per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 1.471.724* e di *euro 368.141* per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 411.201* per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 309.077* per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate *Joint Multimodal Operational Units* (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
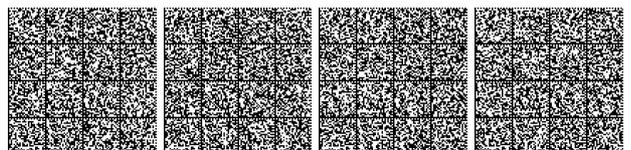
27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 260.991* per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 19.254* per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 30, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 96.971* per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata *European Union Police Mission* (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di *euro 5.000.000* per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

31. La dotazione del fondo di cui all'articolo 55, comma 5-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze ivi previste anche connesse con le missioni internazionali, è stabilita in *euro 2.500.000* per l'anno 2011. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di *euro 2.500.000*.

32. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del *memorandum* di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama quattro unità navali «classe 200/s» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 5.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:

a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 22 e 26;

b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 248, è inserito il seguente:

«Art. 248-*bis (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi).* — 1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.».

Art. 6.

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 7.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizza-

te dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 345.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 754.300.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0257

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2010, n. **229**.

Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;

Visto l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Visto l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011;

Sentite, nelle riunioni del 30 ottobre 2007 e 3 settembre 2008, le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 351 del 2000;

Visto l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto che, con decreto di natura regolamentare, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto n. 477 del 1997;

Visto il decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo 2009 e del 20 settembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 17 novembre 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento, recante modifiche al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Art. 1.

1. Al regolamento approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»;

b) all'articolo 7, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera *b)*, possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2011»;

c) all'articolo 7, comma 5, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»;

d) all'articolo 10, comma 2-*bis*, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

e) all'articolo 11, comma 1, le parole: «alla data del 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2011».

Art. 2.

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 novembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 102

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art.o 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
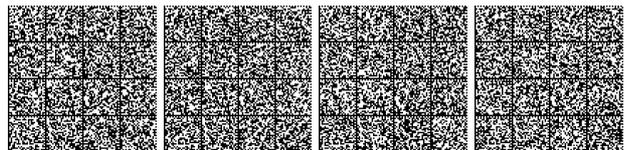
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifich, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».

— Il decreto 27 novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1998, n. 9.

— Il testo dell'art. 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive), è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative)*. —- 1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purché entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.».

— Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

— Il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 351 (Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2000, n. 279.

- Il testo dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), è il seguente:

«Art. 1-*bis (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall' art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto n. 477 del 1997, è il seguente:

«Art. 1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

2. I contratti di cui al comma 1 contengono:

a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione;

b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
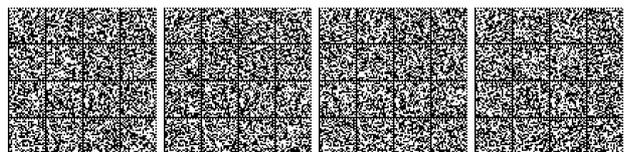
c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché all'entità degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'art. 3, attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato;

d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui alla lettera *c)*;

e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entità degli interventi e trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui all'art. 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1;

f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al comitato amministratore di cui all'art. 3.

3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento.».

— Il decreto ministeriale 18 dicembre 2009 (Proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa. - Decreto n. 49263), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2010, n. 19.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto n. 351 del 2000, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 6 *(Prestazioni)*. — 1. Per i lavoratori di cui all'art. 2, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, il fondo stesso provvede:

a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;

b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto *a)*, all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

2. Nei casi previsti al punto *b)* del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi, commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.

3. Al trattamento di cui al punto *b)* del comma 1 possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione, sia coloro i quali maturano i necessari requisiti *entro il 31 dicembre 2011*. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa, e comunque non oltre la scadenza del fondo.

4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto n. 351 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 7 *(Prestazioni in favore dei lavoratori* ex lege *26 febbraio 1977, n. 39)*. — 1. Per i lavoratori di cui all'art. 2, già dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede, in alternativa a quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:

a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;

b) qualora si tratti di lavoratori che si trovano nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al punto *a)*, all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

2. Nei casi previsti al punto *b)* del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.

3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b)*, possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2011.*

4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

5. Ai lavoratori già dipendenti dalle imprese indicate al comma 1, che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere *a)* e *b)* e che, *entro il 31 dicembre 2011*, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il fondo, in caso di effettivo trasferimento, corrisponde, quale forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per spese di alloggio di euro 4.130,00 per il primo anno, 3.100,00 per il secondo anno, 2.320,00 per il terzo anno.».

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto n. 351 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 *(Finanziamento)*. — 1. Per le finalità del presente decreto, è dovuto al fondo un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.

2. Per i primi tre anni il contributo è a totale carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

2-*bis* Fermi restando i poteri del comitato amministratore del fondo previsti all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, il contributo è dovuto ininterrottamente dalla data di istituzione del fondo medesimo fino alla data del *31 dicembre 2011*.».

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto n. 351 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 11 *(Scadenza)*. — 1. Il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa", disciplinato dal presente regolamento, scade *alla data del 31 dicembre 2011*, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 12.».

10G0256
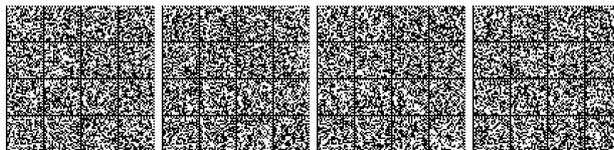
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Ricadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 ottobre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giuseppe Ranieri;

Considerato che il dott. Giuseppe Ranieri, per sopravvenuti motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Luigi Pontuale è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Ricadi (Vibo Valentia) in sostituzione del dott. Giuseppe Ranieri, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma addì 2 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Relazione del Ministro dell'interno
al sig. Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2010, il consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Giuseppe Ranieri.

Considerato che il dott. Giuseppe Ranieri, destinato a svolgere le funzioni di Capo di Gabinetto presso la prefettura di Trapani, non può proseguirenell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provverde alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Ricadi (Vibo Valentia), del dott. Giuseppe Ranieri con il dott. Luigi Pontuale.

Roma, 25 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A15151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Serra San Bruno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Serra San Bruno (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serra San Bruno (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Stefania Caracciolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì 2 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministero dell'interno*

Relazione del Ministro dell'interno
Al sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serra San Bruno (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 novembre 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il . tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
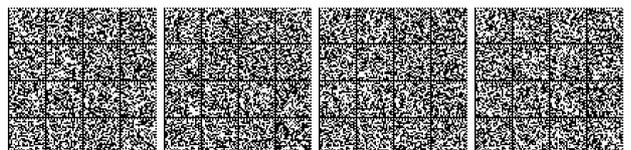
Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 novembre 2010, la sospensione, con-la- conseguente nomina del commissario-per-la-provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serra San Bruno (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Stefania Caracciolo.

Roma, 25 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A15152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2010.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria incaricata della provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2010;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20, foglio n. 273

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fabrizia (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, sebbene in parte caratterizzato da una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, ha mostrato, come di recente avvenuto a seguito dell'acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo, di apprezzare gli interventi posti in essere dall'organo di gestione straordinaria per il ripristino dei principi di buon andamento e rispetto delle regole.

Il Prefetto di Vibo Valentia, nella proposta di proroga della gestione commissariale in data 2 novembre. 2010, ha rappresentato che la relazione all'uopo predisposta dalla commissione straordinaria incaricata della gestione commissariale del comune di Fabrizia è stata oggetto di approfondimenti nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia ed in quella sede, anche per quanto attiene l'aspetto del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, i vertici delle Forze di polizia hanno espresso un parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Nella documentazione allegata alla relazione prefettizia vengono evidenziati segnali di una intensa ripresa dell'attività da parte di soggetti legati all'amministrazione comunale oggetto del provvedimento di scioglimento, il cui ritorno alla guida dell'ente rischia, ove il rinnovo degli organi comunali avvenga nel prossimo turno di elezioni amministrative, di pregiudicare il lavoro svolto dalla commissione straordinaria per avviare l'azione amministrativa dell'ente in un percorso di legalità e di affrancamento dai condizionamenti di tipo mafioso.

Per quanto attiene l'attività di riorganizzazione viene messa in rilievo la necessità che sia la stessa commissione straordinaria a portare a compimento una serie, di progetti già avviati, tesi a rimuovere gli effetti del condizionamento mafioso operato all'interno dell'ente.

Particolarmente significativi sono il piano strutturale comunale e l'annesso regolamento edilizio, strumenti urbanistici volti a regolare l'attività edificatoria per garantire la tutela del territorio, sottraendolo a possibili speculazioni da parte di organizzazioni mafiose.

In considerazione della situazione deficitaria dell'ente riscontrata al momento dell'insediamento, dovuta principalmente ad una carente riscossione delle entrate proprie, i lavori della commissione straordinaria si sono concentrati nel settore relativo alla gestione dei tributi, con iniziative volte all'accertamento, anche ricorrendo all'incrocio dei dati risultanti dai ruoli dell'ICI con quelli catastali, e quindi alla riscossione dei tributi stessi, nonché alla ricognizione dei crediti vantati, in particolare nel settore idrico ed in quello della gestione dei beni patrimoniali.
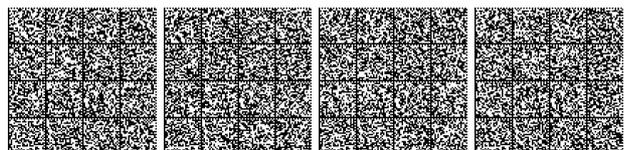
L'organo di gestione straordinaria ha avviato le procedure per risolvere alcuni contratti, al tempo stipulati nel settore dei tributi locali senza le previste procedure ad evidenza pubblica.

È stato avviato il piano per la definitiva regolarizzazione delle assegnazione delle unità abitative, costruite a seguito degli eventi alluvionali del 1972/1973, da destinare alla popolazione del comune priva di abitazione. Nonostante, infatti, il lungo periodo di tempo trascorso alcune delle suddette abitazioni, ancora oggi, non risultano trasferite in proprietà agli aventi diritto, mentre altre sono occupate senza titolo. Per queste ultime sono in corso di definizione le procedure necessarie affinchè l'ente rientri in possesso degli alloggi.

Un ulteriore importante intervento posto in essere dalla commissione straordinaria è quello relativo al piano insediamenti produttivi. Diverse imprese artigiane erano, infatti, collocate nel centro cittadino, in aperto contrasto con le vigenti norme igienico sanitarie. In un primo momento gli artigiani avevano mostrato una palese diffidenza in merito alla proposta, formulata dall'organo di gestione straordinaria, di trasferire le imprese in lotti di terreno collocati nell'ambito del P.I.P. Successivamente dopo alcuni incontri organizzati dalla commissione straordinaria, i rappresentanti delle ditte interessate hanno acquistato alcuni lotti di terreno situati nel suddetto ambito di insediamento produttivo per ivi ricollocarvi le loro strutture. È in corso altresì uno studio di fattibilità per l'ampliamento della zona P.I.P.

Una rilevante importanza assume, altresì, il progetto predisposto per l'utilizzo delle economie maturate sui lavori di consolidamento del centro abitato, trasmesso al Ministero per l'ambiente per l'acquisizione del relativo nulla osta.

Per l'esecuzione di tale iniziativa sono state avviate procedure volte a garantire la massima trasparenza, in quanto le opere da realizzarsi, di rilevante importo, potrebbero suscitare un forte richiamo per gli imprenditori locali legati ad ambienti controindicati.

I suesposti programmi costituiscono un segnale primario del ripristino della legalità e stanno producendo una serie di effetti positivi in termini di risanamento dell'ente che, per consolidarsi, richiedono ancora tempo, ma che si rivelano indispensabili al fine di contrastare il sistema di penetrazione mafiosa nell'amministrazione locale reso più agevole da un contesto di illegalità e di disordine organizzativo.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia (Vibo Valentia), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 29 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A15460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Adria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Adria (Rovigo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Adria (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmine Fruncillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Adria (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 novembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 novembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Adria (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmine Fruncillo.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A15392

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza per la prosecuzione delle iniziative inerenti agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 maggio 2009, in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, recante la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2010, per la prosecuzione delle iniziative inerenti agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia ed estensione della predetta situazione di emergenza anche al territorio delle regioni Piemonte e Veneto;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008 e numeri 3776 e 3777 del 1° giugno 2009, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio delle regioni sopraindicate, con cui sono stati nominati commissari delegati i prefetti di Napoli, Roma, Milano, Torino e Venezia;

Viste altresì le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764, con cui sono state disposte ulteriori misure urgenti volte a favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento dello stato di emergenza;

Considerato che il Ministero dell'interno, con nota in data 9 dicembre 2010, sulla base delle relazioni predisposte dai citati commissari delegati, ha rappresentato che è in fase di prosecuzione la seconda fase dell'emergenza, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, ed *l)* delle sopracitate ordinanze numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008 e numeri 3776 e 3777 del 1° giugno 200, concernenti l'attuazione degli interventi di carattere strutturale, sociale, sanitario e di integrazione dei minori;

Considerato che, come emerge dalle relazioni dei commissari delegati, in relazione ai citati interventi sono già stati presentati i relativi progetti e che sono in fase di prosecuzione le procedure esecutive relative alla riqualificazione e messa in sicurezza di villaggi attrezzati, di alleggerimento di quelli esistenti, di localizzazione di nuovi siti idonei;

Considerato inoltre, che, sono in corso di completamento le attività sanitarie necessarie al superamento dello stato di emergenza, nonché quelle finalizzate all'inserimento sociale, con particolare riferimento alle attività di pre-scolarizzazione dei minori e di avviamento al lavoro;

Considerata la necessità di continuare a disporre degli strumenti derogatori al fine di non compromettere la prosecuzione degli interventi programmati;

Ritenuto, pertanto, che, al fine di non compromettere la celere conclusione di tutte le procedure avviate nell'ambito dei territori delle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato di emergenza e dei relativi poteri derogatori ai commissari delegati, di cui alle citate ordinanze del 30 maggio 2008, del 1° aprile 2009, del 6 maggio 2009 e del 1° giugno 2009;

D'intesa con le regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15622

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 dicembre 2010.

Proroga di termini previsti dal decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di
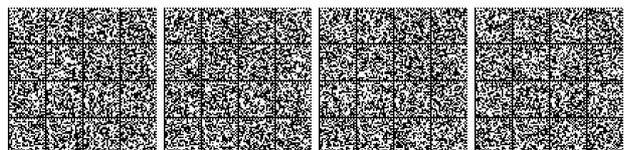
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010 recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010;

Considerato che alcune regioni non sono in grado di completare il percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo entro il 31 dicembre 2010;

Visto l'ordine del giorno A.C. 3857-A del 2 dicembre 2010 con il quale la Camera impegna il Governo a prorogare di ulteriori sei mesi il termine finale per l'avvio dei corsi di formazione da parte delle regioni e delle province all'uopo incaricate, al fine di permettere agli operatori già iscritti ai corsi formativi entro il 31 dicembre 2010 di poter completare il percorso al fine di ottenere l'attestato di frequenza richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8
del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009

1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite con le seguenti: «fino al 30 giugno 2011».

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20, foglio n. 363

10A15609

DECRETO 23 dicembre 2010.

Modifiche al decreto 8 agosto 2009, recante: «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94».

IL MINISTRO
DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 92 del 2008, con il quale è stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;

Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2010, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009 al fine di rendere più agevoli le modalità di svolgimento delle attività delle associazioni di osservatori, nonché di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie;

Ritenuto che continuano a sussistere le esigenze di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni transitorie del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto 2009, come modificato dal decreto del 4 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 del decreto
del Ministro dell'interno 8 agosto 2009

Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2011»;
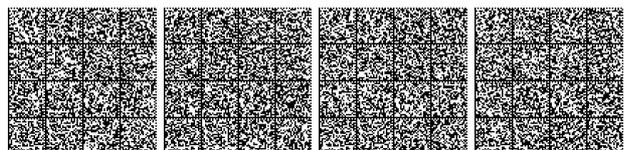
b) all'art. 9, comma 2, le parole «Fino alla stessa data del 31 dicembre 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla stessa data del 30 giugno 2011,».

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: MARONI

10A15690

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2010.

Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per il finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, nonché delle relative modalità di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005);

Visti, in particolare, i commi 28 e 29 della suddetta legge finanziaria, così come modificati dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con i quali e stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 pei l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2006; per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificata dall'art. 5-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, con la quale l'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2006 e 2007 dal citato comma 28 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, è stata rimodulata in ragione di euro 130.000.000 per l'anno 2006, euro 120.000.000 per l'anno 2007 ed euro 96.050.000 per l'anno 2008;

Considerato che, in relazione ai contributi recati dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311/2004, sono risultate inutilizzate le somme di euro 2.248.000,00 per l'anno 2006 e di euro 17.615.000,00 per l'anno 2007, entrambe iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008 con riferimento al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137; convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, con il quale e stato previsto che le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, con le modalità previste dalla stessa disposizione;

Considerato che, in relazione a quanto previsto dal citato art. 2, comma 1-*bis*, della legge n. 169/2008 le predette disponibilità residuali, pari a complessivi euro 19.863.000,00, sono state versate sul cap. 2368 - capo X dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008;

Considerato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si è provveduto ad istituire il capitolo 7151 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2009, con uno stanziamento di complessivi euro 19.863.000,00 sia in termini di competenza che di cassa, in conseguenza della riassegnazione delle somme come sopra versate all'entrata del bilancio statale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, della legge n. 169 del 2008, al riparto delle risorse in questione, con l'individuazione degli interventi e degli Enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la risoluzione parlamentare n. 8-00025 approvata in data 23 dicembre 2008 dalle commissioni della Camera dei deputati V e VII riunite, con la quale si è impegnato il Governo ad attenersi - ai fini dell'assegnazione della quota dei contributi già revocati di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004, individuata in complessivi euro 12.539.000,00 ad esse facenti capo - alle priorità puntualmente indicate nell'elenco n. 1 alla stessa allegato, nelle more della definizione dell'analoga risoluzione da parte delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, a cui era riservata una quota dei contributi in questione pari ad euro 7.324.000,00;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2009, assunto di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo adottato dalle commissioni della Camera dei Deputati V e VII riunite sono stati individuati gli interventi e gli Enti beneficiari dei contributi, per un importo complessivo di euro 12.539.000.,00;

Considerato che con appositi decreti dirigenziali adottati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - sul cui stato di previsione della spesa risulta iscritto il capitolo 7151 ove sono state riassegnate le somme versate in conto entrata ai sensi del già citato art. 2, comma 1-*bis*, della legge n. 169 del 2008 - si e provveduto, sulla base della documentazione ritualmente presentata dagli interessati, alla concreta assegnazione dei previsti finanziamenti ai rispettivi beneficiari;

Preso atto che non tutti gli Enti indicati nel decreto ministeriale 29 aprile 2009 come destinatari dei benefici in questione hanno, di fatto, acceduto agli stessi e che, pertanto, del predetto importo complessivo di euro 12.539.000,00 contemplato nel citato decreto ne sono stati concretamente assegnati solo euro 9.161.000,00, con un conseguente residuo di euro 3.378.000,00;

Considerato che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con nota n.18148 del 25 novembre 2009, ha trasmesso ai presidenti delle commissioni V e VII della Camera dei deputati, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 29 aprile 2009, l'elenco degli Enti per i quali lo stesso Dicastero non ha dato luogo all'assegnazione delle relative quote di contributo statale, pari a complessivi euro 3.378.000,00, non avendo gli stessi provveduto agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto citato;

Vista la risoluzione parlamentare n. 8-00088, approvata in data 30 luglio 2010 dalle commissioni della Camera dei deputati V e VII riunite, con la quale si impegna il Governo ad attenersi, ai fini della riassegnazione del citato importo di euro 3.378.000,00, alle priorità puntualmente individuate nell'elenco n. 1, allegato alla stessa risoluzione;

Vista la nota prot. n. 2010/0003572/COM del 4 agosto 2010 con la quale il presidente della commissione Bilancio della Camera dei deputati ha trasmesso il testo modificato della citata risoluzione approvata in data 30 luglio, al fine di correggere errori materiali contenuti nel testo pubblicato in allegato al resoconto sommario della medesima seduta;

Considerato, altresì, che a tutt'oggi non risulta essere stata ancora adottata l'analoga risoluzione da parte delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, per l'attribuzione, per le medesime finalità, della suindicata quota dei contributi in questione ad esse facenti capo, pari ad euro 7.324.000,00;

Ritenuto necessario procedere, pertanto, alla sola riassegnazione dei contributi di cui ai decreto ministeriale 29 aprile 2009 non utilizzati - pari a complessivi euro 3.378.000,00 tutt'ora appostati sul capitolo 7151 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -mediante l'individuazione degli enti beneficiari e dei relativi interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole o degli impianti sportivi delle stesse, ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, della legge n.169 del 2008, nonché a disciplinare le modalità da seguire da parte degli enti beneficiari al fine di consentire al Ministero predetto di provvedere alla relativa erogazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo, i contributi statali di cui all'art. 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, risultati inutilizzati, per complessivi euro 3.378.000,00, nel corso dell'anno 2009 in quanto non richiesti dai beneficiari individuati con il decreto ministeriale 29 aprile 2009, sono riassegnati, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 aprile 2009, per gli interventi a favore degli Enti riportati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto, in coerenza con quanto previsto dalla risoluzione parlamentare n.8-00088 del 30 luglio 2010 e successive modifiche, così come indicato in epigrafe, al fine di finanziare interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.

Art. 2.

1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco 1 e riferite a soggetti pubblici e ad Enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca mediante corrispondenti erogazioni a valere sull'autorizzazione di spesa iscritta, ai sensi del citato art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sul capitolo 7151 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e ricerca, previo inoltro da parte dei medesimi soggetti, delle attestazioni redatte secondo lo schema e nei termini indicati ai articoli 3 e 4.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, un'attestazione conforme all'allegato modello *A)* che fa parte integrante del presente decreto.2. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve contenere la dichiarazione che il medesimo contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato
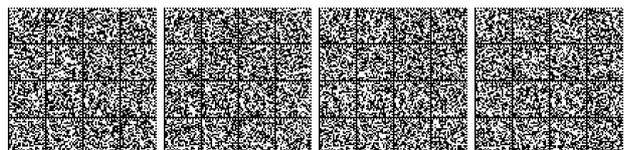
oggetto di impegno formale entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo stesso, tenendo conto delle disposizioni che regolano il sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare un'attestazione conforme all'allegato modello *B)*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, nonché le modalità di accredito del contributo; alla stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere allegata idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario.

Art. 5.

1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse al Ministero dell'istruzione, università e ricerca - Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio per l'Edilizia scolastica (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) con raccomandata A.R., a pena di decadenza dal contributo, entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente al ricevimento, entro i termini fissati dal precedente art. 5, delle attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 ed alla verifica della relativa regolarità, provvede all'impegno delle somme, iscritte a tale riguardo sul capitolo 7151 per l'esercizio finanziario 2010, a favore degli enti individuati nell'allegato elenco 1, nonché alla conseguente erogazione delle stesse compatibilmente con le effettive disponibilità di cassa del medesimo capitolo nonché con i tempi a disposizione necessari per l'emanazione dei relativi titoli di spesa, anche con riferimento al termine fissato dalla Circolare di chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2010 in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile, emanata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.Qualora, per i tempi necessari al perfezionamento del presente decreto, le attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 dovessero pervenire non in tempo utile e, comunque, oltre il termine richiamato al comma 1 ai fini dell'emanazione dei titoli di spesa o successivamente alla chiusura dell'eserciziÒ finanziario 2010, e nel caso il citato capitolo 7151 non presenti nel corso di tale esercizio le necessarie disponibilità di cassa, all'erogazione delle somme spettanti si provvederà nel corso del successivo esercizio finanziario 2011 nella misura e nei tempi consentiti dalle effettive disponibilità di cassa che saranno iscritte sullo stesso capitolo 7151.

Art. 7.

1. Non si dà luogo all'assegnazione delle quote dei contributi statali individuati nell'allegato elenco I qualore i rispettivi enti beneficiari non provvedoano al puntuale adempimento degli oneri posti a loro carico, così come individuati dagli articoli 3, 4 e 5; tali quote, pertanto dovranno intendersi revocate definitivamente.

Art. 8.

1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 6, è stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente art. 5, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovrà essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalità dei contributi statali attribuiti, della contabilità finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.

2. Qualora i contributi statali erogati risultino superiori. alle reali necessità di spesa degli Enti beneficiari in rapporto agli interventi realizzati, la differenza, dovrà, dagli stessi, essere riversata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, dandone comunicazione sia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI
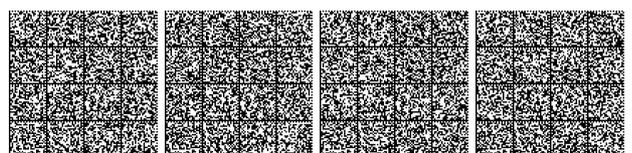
ALLEGATO

MODELLO A
(soggetti pubblici)

ENTE: ....
(denominazione)

ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

VISTO l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 169 del 2008, con il quale è stata disposta la riassegnazione dei contributi recati per l'anno 2009 per gli interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive degli stessi, risultati inutilizzati nel corso dell'anno 2009, in quanto non richiesti dai beneficiari individuati con il D.M. 29 aprile 2009, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del citato D. M. 29 aprile 2009;

CONSIDERATO che ai fini dell'erogazione dei contributi in questione occorre inviare una apposita attestazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio per l'Edilizia scolastica (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B), con le modalità previste agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale ;

VISTI gli atti d'ufficio;

IL SOTTOSCRITTO ...., **in qualità di**.........................
(cognome e nome) *(specificare)*

ATTESTA

che il contributo statale individuato nell'elenco 1 allegato al decreto interministeriale citato nelle premesse è stato impegnato, nel rispetto del termine e delle finalità individuate dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto, con riferimento all'intervento di seguito riportato: (a)
....
....
Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le modalità di accredito alla luce delle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni:
- Esatta denominazione dell'ente: ....
- Sede legale dell'ente: .... *(indirizzo completo)*
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ....
- Contabilità Speciale c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato di (b)...................................... : N° ....

ovvero (esclusivamente per gli enti **non titolari** di conto di tesoreria statale)

- Coordinate IBAN conto corrente bancario: ....
- N° conto corrente postale: .... (in alternativa al c/c bancario)

................., ...
(luogo) *(data*

timbro *firma del legale rappresentante*

(a) Nel caso di più interventi specificare quello cui si riferisce l'attestazione.
(b) L'indicazione interessa prevalentemente gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica (es. enti locali ecc.)

MODELLO B
(soggetti privati)

ENTE: ....
(*denominazione*)

DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

VISTO l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 169 del 2008, con il quale è stata disposta la riassegnazione dei contributi recati per l'anno 2009 per gli interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive degli stessi, risultati inutilizzati nel corso dell'anno 2009, in quanto non richiesti dai beneficiari individuati con il D.M. 29 aprile 2009, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del citato D.M. 29 aprile 2009;

CONSIDERATO che ai fini dell'erogazione dei contributi in questione occorre inviare una apposita attestazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio per l'Edilizia scolastica (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma), distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B), con le modalità previste agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale ;

VISTI gli atti d'ufficio;

IL SOTTOSCRITTO ...., in qualità di.....................
(*cognome e nome*) (*specificare*)

DICHIARA

di destinare il contributo statale individuato nell'elenco 1 allegato al decreto interministeriale citato nelle premesse esclusivamente alle finalità individuate nell'articolo 4 del citato decreto e, in particolare, al finanziamento dell'intervento di seguito riportato: (a)
....
....
....
Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le relative modalità di accredito:
- Esatta denominazione dell'ente: ....
- Sede legale dell'ente: .... (*indirizzo completo*)
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ....
- Coordinate IBAN relative al conto corrente bancario: ....
- N° conto corrente postale: .... (in alternativa al c/c bancario)
- Si allega fotocopia del documento di riconoscimento: ...., rilasciato da .... il ....
(*tipo*)

.................., ...
(*luogo*) (*data*

timbro *firma del legale rappresentante*

(a) Nel caso di più interventi specificare quello cui si riferisce la dichiarazione.

Contributi di cui al comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2008, n. 169.			
N°	*BENEFICIARIO*	INTERVENTO	*IMPORTO EURO*
1	COMUNE DI BIANDRONNO (VA)	Manutenzione straordinaria palestra dell'Istituto Comprensivo Anna Frank	48.000
2	COMUNE DI BOBBIO (PC)	Messa a norma e manutenzione della scuola media	20.000
3	COMUNE CAMEROTA (SA)	messa in sicurezza e potenziamento strutture sportive e di formazione dell'Istituto comprensivo statale	50.000
4	COMUNE DI CARPEGNA (PU)	ristrutturazione locali della scuola elementare	50.000
5	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI (MI)	Interventi di manuntezione straordinaria dell'Istituto Comprensivo statale	40.000
6	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC)	Messa a norma e manutenzione della scuola elementare	20.000
7	COMUNE DI CASTROFILIPPO (AG)	Completamento e recupero attrezzatura scuola per l'infanzia	100.000
8	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO (MB)	Manutenzione straordinaria impianto sportivo di Via Stra Meda dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti"	40.000
9	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (MI)	Contributo alla realizzazione della scuola elementare situata in località Cascina Manzoni, Riozzo	50.000
10	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Interventi di manuntezione straordinaria della scuola media "Pierobon Mantegna"	40.000
11	COMUNE DI CODOGNO (LO)	Adeguamento locali della scuola materna "Garibaldi"	100.000
12	COMUNE DI COLTURANO (MI)	Contributo alla realizzazione terza aula scuola materna	50.000
13	COMUNE DI COSSATO (BI)	Opere prevenzione incendi della scuola media "Lucia Maggia"	40.000
14	COMUNE DI ERBA (CO)	Manutenzione ordinaria e straordinaria del plesso scolastico Arcellasco	20.000
15	COMUNE DI FAGGIANO (TA)	Ristrutturazione scuola media	50.000
16	COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU)	Messa in sicurezza scuola elementare	50.000
17	COMUNE DI GIOIOSA MAREA (ME)	Manutenzione straordinaria scuola elementare "S.Leonardo"	50.000
19	COMUNE DI INCISA VAL D'ARNO (FI)	Ristrutturazione scuola materna in località San Vito	50.000
20	COMUNE DI MACERATA FELTRIA (PU)	Ristrutturazione scuola materna	50.000
21	COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE (TV)	Ristrutturazione scuola media	50.000
22	COMUNE DI MISILMERI (PA)	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	30.000
23	COMUNE DI MONTEMURLO (PO)	Interventi di manutenzione straordinaria della scuola materna Fornacelle	50.000
24	COMUNE DI PALERMO	Messa in sicurezza impianti scuola media statale "Cesareo" Via Paratore	50.000
25	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)	Manutenzione straodinaria del Polo scolastico di via Corsini	50.000
26	SCUOLA PARITARIA LA POLESANA SANT'ANTONIO ABATE (NA)	Manutenzione ordinaria e straordinaria locali e attrezzature	20.000

Contributi di cui al comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2008, n. 169.			
N°	*BENEFICIARIO*	INTERVENTO	*IMPORTO EURO*
27	COMUNE DI PETRALIA SOTTANA (PA)	Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Istituto Magistrale ex Monastero domenicane SS.Trinità alla Badia	50.000
28	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA)	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica	50.000
29	COMUNE DI REANO (TO)	Eliminazione barriera architettonica della Scuola dell'Infanzia di via Maria Vittoria	30.000
30	COMUNE DI REGGELLO (FI)	Ristrutturazione e ampliamento scuola media comunale Guerri	50.000
31	COMUNE DI RENATE (MB)	Adeguamento impianti edificio scolastico "Alfredo Sassi" di Via Montessori	50.000
32	COMUNE DI ROMA	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola materna Giovanni XXIII"	60.000
33	COMUNE DI RUBIANA (TO)	Adeguamento impianti edifici scolastici	30.000
34	COMUNE DI S. MARIA LA CARITA' (NA)	Potenziamento impianti sportivi funzionali all'attività scolastica	100.000
35	COMUNE DI SAN CATALDO (CL)	Manutenzione straordinaria Istituti Scolastici	70.000
36	COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)	Manutenzione straordinaria Scuola Media	40.000
37	COMUNE DI SESTRIERE (TO)	Interventi di manutenzione straordinaria della scuola materna,elementare e media comunale Via Europa, 1	40.000
38	COMUNE DI SPINAZZOLA (BA)	Messa in sicurezza della scuola media "De Cesare"	50.000
39	COMUNE DI TAVERVELLE VAL DI PESA (FI)	Ristrutturazione del plesso scolastico di San Donato in Poggio	50.000
40	COMUNE DI TRANA (TO)	Abbattimento barriere architettoniche dell'Istituto Comprensivo di Via Dante Alighieri	30.000
41	COMUNE DI TRAPPETO (PA)	Messa in sicurezza palestra edificio scolastico	190.000
42	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (RM)	Ristrutturazione scuola media comunale	50.000
43	COMUNE DI PALUZZA (UD)	Adeguamento della palestra e degli spogliatoi dell'Istituto comprensivo "Angelo Matiz"	50.000
44	COMUNE DI USTICA (PA)	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica	50.000
45	COMUNE DI VILLA ESTENSE (PD)	Interventi di manutenzione straordinaria della scuola materna	40.000
46	COMUNE DI S. MARTINO IN RIO (RE)	Interventi di manutenzione straordianaria per la scuola elementare "De Amicis	50.000
47	COMUNE DI SANGANO (TO)	Manutenzione straordinaria locali scolastici della scuola superiore "A. Einstein"	30.000
48	COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO S,VINCENZO - ERBA (CO	Contributo alla realizzazione edificio polifunzionale	20.000
49	FONDAZIONE ROMANO GUARDINI - NAPOLI	Messa in sicurezza e potenziamento di locali per prevenzione dispersione scolastica e progetti innovativi in campo educativo - pedagogico nella città di Napoli	50.000
50	ISTITUTO DON BOSCO - MONTECATINI (PT)	Adeguamento e messa a norma locali scolastici e realizzazione spogliatoi palestra scolastica	50.000
51	PARROCCHIA DI S.ANDREA APOSTOLO - FAVARO VENETO (VE)	Ristrutturazione e sistemazione attrezzature della scuola materna "Maria Immacolata"	50.000
52	PROVINCIA DI ASTI	Interventi per messa in sicurezza e adeguamento normative edifici scolastici di competenza della Provincia	80.000
53	PROVINCIA DI ROMA	Intervento di ristrutturazione I.T.I.S. "G. Giorgi" - Roma	50.000
54	PROVINCIA DI CAGLIARI	Completamento palestra istituto di istruzione secondaria "G.Dessi" di Villaputzu (CA)	50000
55	SCUOLA INFANZIA "A.TAGLIABUE" VIA GIOVANNI XXIII - BREGNANO (CO)	Ristrutturazione spazi interni e sistemazione aree esterne. Abbattimento barriere architettoniche	200.000
56	SCUOLA ISTITUTO DELLA DOTTRINA CRISTIANA "MAESTRE PIE FILIPPINI"-L'AQUILA	Costruzione impianto sportivo interno al plesso scolastico	60.000

Contributi di cui al comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2008, n. 169.

N°	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO EURO
57	SCUOLA MATERNA NON STATALE "S.MARTA" - SESTO FIORENTINO (FI)	Adeguamento ed ampliamento locali scolastici e creazione spazio gioco esterni	50.000
58	SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" - S.MATTEO DELLA DECIMA - S.GIOVANNI IN PERSICETO (BO)	Interventi di manutenzione straordinaria	60.000
59	SCUOLA MATERNA "Ugo Bassi" INARZO (VA)	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	60.000
60	SCUOLA PARITARIA"IMMACOLATA CONCEZIONE" FIRENZE	Ristrutturazione e adeguamento parte dell'immobile e creazione spazio gioco esterni	60.000
61	SCUOLA PARITARIA "MAESTRE PIE FILIPPINI" GUBBIO (PG)	Messa in sicurezza spazio giochi interno e riqualificazione spazi scolastici	60.000
62	SCUOLA PARITARIA PARROCCHIALE S.MARCO EVANGELISTA - TORRICELLA (TA)	Interventi di manutenzione straordinaria	70.000
63	SCUOLA PARITARIA "MARIA AUSILIATRICE" S. CATALDO (CL)	Interventi di manutenzione straordinaria	30.000
64	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	Interventi di manutenzione straordinaria della scuola primaria " Colonnello Lugli" di Carpi (MO)	50.000
		Totale Euro	**3.378.000**

10A15596

DECRETO 23 dicembre 2010.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° luglio-30 settembre 2010. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 25 marzo 2010, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2010 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2010-30 settembre 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2010-30 settembre 2010 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2010-30 settembre 2010, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2011, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2010-31 dicembre 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il capo della direzione: MARESCA

Allegato A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2010
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2011

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,13
	oltre 5.000	9,02
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,64
	oltre 1.500	13,54
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	6,05
	da 5.000 a 100.000	6,03
	oltre 100.000	3,87
FACTORING	fino a 50.000	5,41
	oltre 50.000	3,56
CREDITI PERSONALI		11,30
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		11,98
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	14,28
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,40
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	8,36
	oltre 25.000	6,91
LEASING IMMOBILIARE		3,57
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,58
	oltre 25.000	5,03
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	11,82
	oltre 5.000	10,70
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,28
	oltre 5.000	12,75
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA		
- A TASSO FISSO		4,19
- A TASSO VARIABILE		2,68

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).
([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf
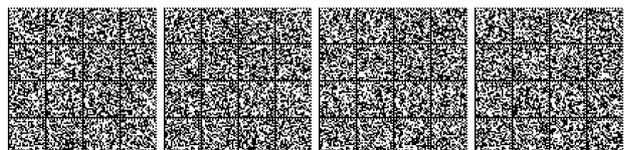
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

10A15595

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «Camera di Conciliazione S.r.l.», in Mazara del Vallo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 23 marzo 2010 prot. m. dg DAG 25 marzo 2010 n. 44847.E e 3 novembre 2010, con le quali il dott. Di Liberti Diego, nato a Mazara del Vallo il 14 maggio 1944, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Camera di conciliazione S.r.l.», con sede legale in Mazara del Vallo, via Castelvetrano n. 155, codice fiscale e P. I.V.A. 02373490818, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società a responsabilità limitata «Camera di conciliazione S.r.l.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società a responsabilità limitata «Camera di conciliazione S.r.l.», con sede legale in Mazara del Vallo, via Castelvetrano n. 155, codice fiscale e P. I.V.A. 02373490818 ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 140 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14550

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «Media et Concilia», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 26 luglio 2010 prot. m. dg DAG 9 agosto 2010 n. 107275.E e 4 novembre 2010, con le quali il dott. Monaco Mauro, nato a Roma il 1° ottobre 1956, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Media et Concilia», con sede legale in Roma, via delle Milizie n. 1, codice fiscale n. 97612880589, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;
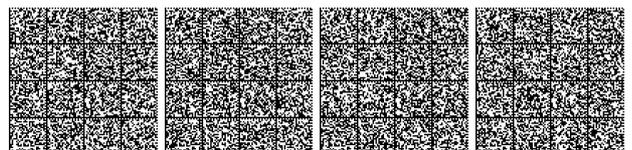
Considerato che i requisiti posseduti dell'associazione non riconosciuta «Media et Concilia», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Media et Concilia», con sede legale in Roma, via delle Milizie n. 1, codice fiscale n. 97612880589, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 141 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14551

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Totu Mirela Laura, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di riesame della sig.ra Totu (Brinzaru) Mirela Laura, nata a Bucarest (Romania) il 31 dicembre 1967, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul mecanic specializarea Masini termice» conseguito presso l'«Institutul Politehnic din Bucaresti» nella sessione giugno 1991;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale nel campo dell'ingegneria espletata in Grecia e in Francia, allegata alla domanda di riesame;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 giugno 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che l'esperienza professionale espletata possa essere presa in considerazione al fine della riduzione dell'entità delle misure compensative precedentemente applicate per l'iscrizione nella sezione A, settore industriale;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia comunque completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Totu Mirela Laura, nata a Bucarest (Romania) il 31 dicembre 1967, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dieci mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
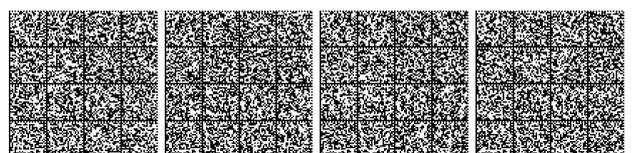
Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti elettrici 2) impianti industriali, e (solo orale): 3) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi dieci.

Roma, 15 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A15141

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Groza Nicoleta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Groza Nicoleta nata a Ploiesti (Romania) il 26 novembre 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» ;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul constructii specilizarea installatii pentru constructii» conseguito presso l' «Institutul de Constructii Bucuresti facultatea de Constructii» nella sessione giugno 1988;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità rumena nel caso della Sig.ra GROZA Nicoleta, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett.e della direttiva 2005/36/CE

Considerato la sig.ra Groza aveva chiesto, con precedente domanda, il riconoscimento per la sez. A e il settore civile ambientale e che tale richiesta era stata accolta con l'applicazione di consistenti misure compensative;

Considerato inoltre che nella conferenza di servizi del 9.marzo 2010 era stata valutata anche l'ipotesi, qualora l'istante l'avesse richiesto di scegliere la sezione A e il settore industriale, in quanto la formazione accademica e professionale della sig. Groza è più corrispondente a quella dell'ingegnere italiano, sezione A, settore industriale

Preso atto della richiesta del 27.10.2010 della sig.ra Groza Nicoleta diretta ad ottenere il riconoscimento del suo titolo di «Ingener», ai fini dell'iscrizione in Italia all'Albo degli Ingegneri sez. A, settore industriale

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia del tutto completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Groza Nicoleta nata a Ploiesti (Romania) il 26 novembre 1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» –sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale solo orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 (dodici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
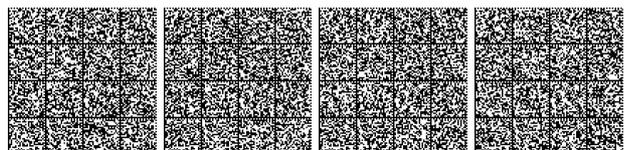
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (solo orale) 1) tecnologia meccanica, 2) impianti chimici, 3) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di dodici mesi.

Roma, 15 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie su indicata nel precedente, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore "industriale"

c) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A15143

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 ottobre 2010.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative all'annualità 2010.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'articolo 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto, il comma 5 dell'articolo 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione dell' articolo 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto–legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2010 la dotazione di euro 143.825.863,00;

Visto il decreto-legge 1°gennaio 2010, n. 1 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2010, n. 30 ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera *b)* la cui applicazione ha comportato una riduzione di euro 1.402.412, 00 della suddetta disponibilità;

Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 convertito, con modificazioni, con legge 1° ottobre 2010, 163 la cui applicazione ha comportato una ulteriore riduzione di euro 1.154.910,06 della suddetta disponibilità;

Considerato, pertanto, che la dotazione complessiva del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni ammonta, per l'annualità 2010, complessivamente ad euro 141.268.540,94;

Visti inoltre i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 della richiamata legge n. 191/2009 concernenti la revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti in particolare il comma 109 della citata legge 191/2009 con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ed il comma 126 della detta legge 191/2009 che dispone che le maggiori entrate e le minore spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250 della medesima legge;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2009 prot. n. 12965, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio- in data 25 novembre 2009, registro 9, foglio n. 271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – dell'11 dicembre 2009, n. 288, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2009;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2009, n. 403, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio- in data 8 luglio 2009, reg. 6, foglio 311, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, tra l'altro, al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Mantovani, la delega all'esercizio delle funzioni inerenti le materie della Direzione generale per le politiche abitative;

Considerato che nell'intesa del 29 ottobre 2009 espressa dalla Conferenza permanente sopracitata in occasione del riparto 2009 è stato richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di verificare gli scostamenti che si sarebbero riscontrati sul riparto 2009 nel caso in cui non fossero stati presi in considerazione i dati relativi alle risorse aggiuntive messe a disposizione dai comuni della regione Veneto con riferimento all'anno 2007 e di compensare tali scostamenti sull'annualità 2010;

Considerato che a seguito delle verifiche effettuate lo scostamento verificato nel riparto dell'annualità 2009 a favore della regione Veneto è risultato pari ad euro 589.812,50 e che pertanto occorre portare tale importo in compensazione nel riparto 2010;

Visti gli esiti della riunione tecnica svoltasi il 30 settembre 2010 nel corso della quale le Regioni hanno comunicato di aderire alla richiesta della Regione Veneto volta alla riformulazione della proposta di ripartizione delle risorse senza l'applicazione della compensazione sancita nella Seduta della Conferenza del 29 ottobre 2009 e il Ministero delle infrastrutture si è impegnato a trasmettere un nuovo schema di decreto che tenga conto di quanto deciso dalle Regioni in sede politica, assicurando alla Regione Molise di avviare l'esame per la revisione dei criteri di riparto;

Vista l'intesa espressa sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 ottobre 2010 con la quale è stato deciso, tra l'altro, di non procedere alla compensazione nei confronti della Regione Veneto come precedentemente stabilito nell'intesa del 29 ottobre 2009;

Considerato che le somme relative al riparto dell'annualità 2010 riferibili alle Province autonome di Trento e Bolzano affluiscono, ai sensi dei commi 109 e 126 della richiamata legge 23 dicembre 2009, n. 191 al Fondo di cui al comma 250 della medesima legge;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2010 ad euro 141.268.540,94 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Ai sensi dei commi 109 e 126 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo complessivo di euro 3.017.101,84, di cui euro 1.507.271,93 riferito alla provincia autonoma di Trento e di euro 1.509.829,91 riferito alla provincia autonoma di Bolzano, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per affluire sul fondo di cui al comma 250 della medesima legge 191/2009.

3. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

4. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

5. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni e province autonome al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, concernenti l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.

6. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni e province autonome entro un anno dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni e province autonome comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni.

7. Per quanto indicato nelle premesse il punto 4 del decreto ministeriale 13 novembre 2009 prot. n. 12965, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio- in data 25 novembre 2009, registro 9, foglio n. 271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – dell'11 dicembre 2009, n. 288, è abrogato.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2010

Il Sottosegretario di Stato: MANTOVANI

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 397
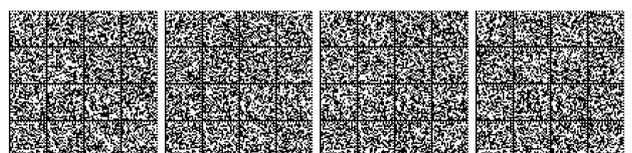
ALLEGATO

Legge 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2010 (euro 141.268.540,94)

Regioni e Province autonome	A	B	C	
	Riparto del 90%	Riparto del 10%	Riparto 2010 (A + B)	
Piemonte	10.162.199,14	1.116.428,49	11.278.627,63	
Valle d'Aosta	669.337,37	112.690,33	782.027,70	
Lombardia	19.713.789,03	3.319.033,98	23.032.823,01	
Trento	1.290.073,77	217.198,16	1.507.271,93	(1)
Bolzano	1.292.263,14	217.566,77	1.509.829,91	(2)
Veneto	8.251.511,12	1.188.885,55	9.440.396,67	
Friuli-Venezia Giulia	2.566.485,07	432.096,09	2.998.581,16	
Liguria	4.352.925,22	512.636,39	4.865.561,61	
Emilia-Romagna	10.427.979,18	1.445.377,64	11.889.547,83	(3)
Toscana	7.604.566,28	1.280.312,67	8.884.878,95	
Umbria	2.257.881,46	203.804,05	2.461.685,51	
Marche	3.106.580,70	266.545,59	3.356.935,28	(4)
Lazio	13.478.495,33	1.750.712,23	15.229.207,56	
Abruzzo	2.573.000,97	5.160,76	2.578.161,73	
Molise	1.104.051,58	0,00	1.104.051,58	
Campania	12.187.071,32	176.523,74	12.363.595,06	
Puglia	7.865.766,78	1.324.288,66	9.190.055,44	
Basilicata	1.522.410,96	42.887,53	1.565.298,49	
Calabria	3.642.656,48	49.419,88	3.692.076,36	
Sicilia	10.309.024,02	0,00	10.309.024,02	
Sardegna	2.763.617,93	465.285,58	3.228.903,51	
Totale	**127.141.686,85**	**14.126.854,09**	**141.268.540,94**	

NOTE:

(1) , (2) : importo da versare sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

(3) : importo comprensivo della somma di euro 16.191,01 pari allo 0,48% dell'importo spettante alla Regione Marche (Intesa Regioni Emilia Romagna e Marche in data 11 febbraio 2010)

(4) : importo decurtato della somma di euro 16.191,01 pari allo 0,48% dell'importo spettante alla Regione Emilia Romagna (Intesa Regioni Emilia Romagna e Marche in data 11 febbraio 2010)

10A15739

DECRETO 14 dicembre 2010.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2011 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22 aprile;

f) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 23 aprile;

g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

h) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;

i) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 luglio;

j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 9 luglio;

k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 16 luglio;

l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 23 luglio;

m) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio;

n) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;

o) dalle ore 16,00 del 5 agosto alle ore 23,00 del 6 agosto;

p) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 12 agosto;

q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 agosto;

r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;

s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 agosto;

t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 agosto;

u) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre;

v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;

x) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;

y) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 23 dicembre;

z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;

aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione)

attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, e che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art.1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pul-

cini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art.4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
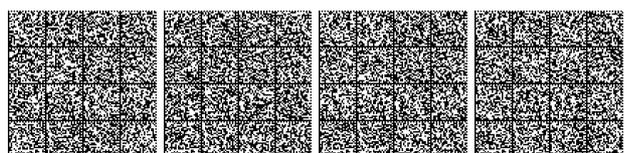
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 18 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste
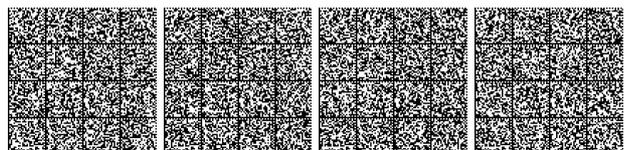
nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 97

10A15689

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 novembre 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
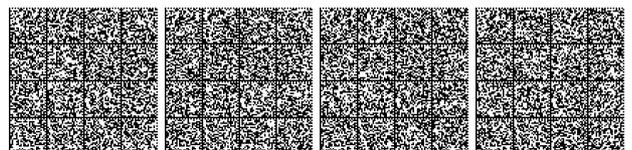
Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- Grandinate del 4 luglio 2010 nella provincia di Belluno;

- Tromba d'aria del 23 luglio 2010 nella provincia di Vicenza;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Belluno - Grandiante del 4 luglio 2010; - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Ponte nelle Alpi.

Vicenza: - Tromba d'aria del 23 luglio2010; - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Alonte, Carrè, Lonigo, Orgiano, Sossano, Zane'.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro: GALAN

10A15144

DECRETO 30 novembre 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Friuli Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Friuli Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Venti impetuosi del 23 luglio 2010 nella provincia di Udine.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali,

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Udine:

venti impetuosi del 23 luglio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Buttrio, Manzano, Pavia di Udine, Santa Maria La Longa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro: GALAN

10A15145
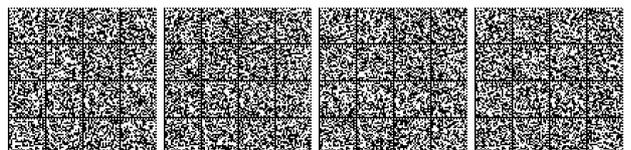
DECRETO 7 dicembre 2010.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»registrata con Regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione del 4 aprile 2003, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino, con sede in Marzamemi - frazione di Pachino (SR), intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino;

Vista la nota protocollo n. 18171 del 23 novembre 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato articolo 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 29 novembre 2010, con la quale il Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino, secondo le modifiche richieste dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino, consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'articolo 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A15169

DECRETO 7 dicembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «S.CHI.A. Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche

chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 11 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 295 del 20 dicembre 2006 con il quale al laboratorio S.CHI.A. Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (TP), Via Mons. Audino n. 4 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 novembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio S.CHI.A. Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (TP), Via Mons. Audino n. 4, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO *A*

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (metodo a freddo)	Reg. CE 702/2007 + Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 allegato II + Reg. CEE 1429/1992

10A15170

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Concert S.r.l., in Roma, quale organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 14 settembre 2010 al n. 119451 con la quale la società Concert Srl con sede

legale in viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Viste le integrazioni documentali pervenute, da parte della società, acquisite agli atti rispettivamente l'8 novembre 2010, n. 159422;

Ritenuta la documentazione acquisita idonea a dimostrare il possesso dei requisiti minimi cosi come previsti all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Considerato che la società Concert Srl con sede legale in viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Concert Srl con sede legale in viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma è autorizzata, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. La società Concert Srl, è altresì autorizzata a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. La società Concert Srl, è altresì autorizzato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

4. La società Concert srl è autorizzata, in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad operare quale Ispettorato degli utilizzatori esclusivamente per la verifica di conformità delle attrezzature a pressione o insiemi relativamente agli impianti gestiti, nel territorio italiano, dal Gruppo industriale «Enel SpA».

5. Le procedure applicabili per la valutazione della conformità sono i moduli A1, C1, F e G descritti nell'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

6. L'elenco generale degli impianti di cui all'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, è quello acquisito agli atti della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Concert Srl con sede legale in viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Concert Srl, per un periodo non inferiore a dieci anni.

6. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro, custodito presso la società.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,
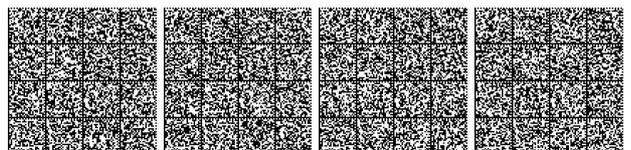
e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15206

DECRETO 2 dicembre 2010.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo e di un foglietto celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicati al Tricolore, simbolo di identità nazionale, nei valori di € 0,60 per ciascun francobollo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in fase di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 20 ottobre 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 58927del 24 novembre 2010;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2011, un francobollo e un foglietto celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicati al Tricolore, simbolo di identità nazionale, nei valori di € 0,60 per ciascun francobollo.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 × 25,4; formato stampa: mm 26 × 21,4; formato tracciatura: mm 36 × 31,4; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: quattro milioni e duecentomila esemplari. Foglio: formato cm 33 × 30, contenente settanta esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta «Il foglio di settanta francobolli vale € 42,00».

La vignetta riproduce su campo bianco il logo delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Completano il francobollo la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,60».

Foglietto - il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori dal riquadro, rispettivamente in alto a sinistra e in basso a destra, sono
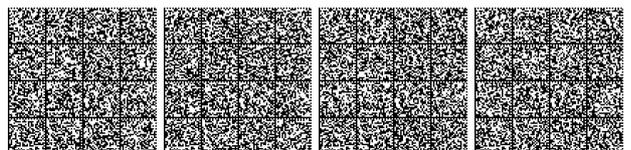
riprodotti i loghi delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e di Poste Italiane. Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l'intero foglietto; formato carta del francobollo: mm 40 x 30; formato stampa del francobollo: mm 36 x 26; dentellatura: 13 × 13¼; formato del foglietto cm 8 × 6; colori: sei; tiratura: due milioni di esemplari; bozzettista: Tiziana Trinca.

La vignetta raffigura il tricolore della bandiera italiana attraversato idealmente da due nastri ondeggianti di colore verde e rosso che proseguono anche fuori dalla vignetta sia in alto che in basso. Completano il francobollo la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

10A15457

DECRETO 2 dicembre 2010.

Emissione, nell'anno 2011, di francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il folclore italiano», «Lo sport italiano», «Le istituzioni», «Made in Italy» e «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folclore italiano»;
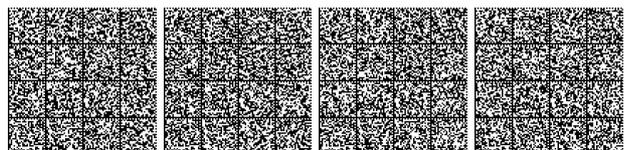
Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente tematica «Made in Italy»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2010, di una serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia»;

Visto il parere formulato dalla Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia nella riunione del 13 luglio 2010;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, altri francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il folclore italiano», «Lo sport italiano», «Le istituzioni»; «Made in Italy» e «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia»;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il folclore italiano», «Lo sport italiano», «Le istituzioni», «Made in Italy» e «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

10A15458

DECRETO 10 dicembre 2010.

Aggiornamento del tasso da applicare, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/reference rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1 ° dicembre 2010, nella misura pari al 1,45%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° dicembre 2010, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,45%.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A15459
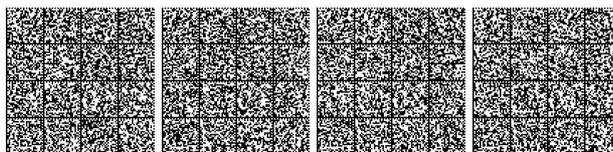
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuova indicazione terapeutica, del medicinale «Herceptin» (trastuzumab). (Determinazione/C n. 467/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuova indicazione terapeutica del medicinale HERCEPTIN (trastuzumab): Herceptin in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2-positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica. Herceptin deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Roche Registration Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 27 luglio 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 14 ottobre 2010;

Vista la deliberazione n. 27 in data 21 ottobre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica: Herceptin in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2-positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica. Herceptin deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati

del medicinale HERCEPTIN (trastuzumab): è rimborsata come segue:

Confezione: 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino uso endovenoso - n. A.I.C. 034949014/E (in base 10) 11BKWQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 640,41;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1056,93;

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A15350

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Ricognizione del fondo infrastrutture ai sensi decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-*quinquies*. (Deliberazione n. 29/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso articolo 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito «decreto-legge n. 112/2008»), e visto in particolare l'articolo 6 quinquies, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (c.d. «Fondo infrastrutture»);

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997» e visto in particolare l'articolo 1, comma 11, con il quale è stato istituito per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'articolo 18, comma 1, che demanda a questo Comitato - su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea - di assegnare, tra l'altro, una quota delle risorse disponibili del FAS di cui agli articoli 60 e 61 della citata legge n. 289/2002 al Fondo infrastrutture di cui al richiamato articolo 6-*quinquies* del decreto legge n. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazio-

ne tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse;

il predetto art. 18, comma 4-*ter*, con il quale per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata autorizzata, a valere sulla dotazione del Fondo infrastrutture, la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

l'art. 25, comma 1, con il quale nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un fondo, a valere sulla dotazione del Fondo infrastrutture, per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009, e il comma 2, con il quale, per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A., è stata autorizzata, del pari a valere sulla dotazione del Fondo infrastrutture, la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

l'art. 26, con il quale al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sulla dotazione del Fondo infrastrutture per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che, all'art. 14, riserva alla Regione Abruzzo un finanziamento di 408,5 milioni di euro a valere sul menzionato Fondo infrastrutture;

Visto il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, e visto in particolare l'art. 4, comma 4-*quater*, che ha assegnato alla società Stretto di Messina S.p.A. un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e visti in particolare:

l'art. 2, comma 55, che prevede che per le necessità del settore agricolo questo Comitato individua i Programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del citato Fondo infrastrutture;

l'art. 2, comma 219, che prevede che per far fronte alla grave e urgente emergenza, dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo infrastrutture destinati all'attuazione, anche per stralci, del Programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

l'art. 2, comma 240, che prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sono destinate ai Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le Autorità di bacino di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, concernente «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione civile», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, e visto in particolare l'articolo 17, comma 2-*bis*, che prevede che, per interventi urgenti concernenti i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2010, sia assegnato al Fondo per la Protezione civile, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per l'anno 2010, da questo Comitato a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009 S.O.), con la quale questo Comitato ha proceduto ad una ricognizione aggiornata della dotazione del FAS ed ha assegnato al Fondo infrastrutture 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al citato Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni
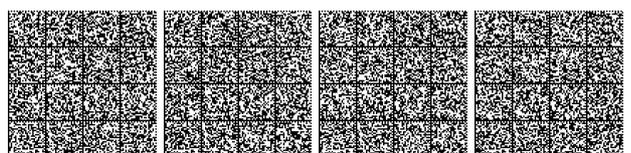
di euro, di cui 1.000 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e 200 milioni riservati all'edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009 S.O.), con la quale questo Comitato ha - tra l'altro - preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi, prevalentemente inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche, da attivare a partire dall'anno 2009;

Vista la delibera 26 giugno 2009, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2010 S.O.), con la quale questo Comitato, sulla base delle assegnazioni disposte a favore del Fondo infrastrutture con le proprie delibere n. 112/2008 e n. 3/2009, ha quantificato in 7.121 milioni di euro le risorse spettanti rispettivamente al Centro Nord (1.068,15 milioni di euro) e al Mezzogiorno (6.052,85 milioni di euro), riportando in apposito quadro programmatorio l'elenco degli interventi da attivare nel triennio e le relative fonti di copertura (Fondo infrastrutture, risorse della legge obiettivo, fondi propri del Gruppo Ferrovie dello Stato, risorse private);

Vista la delibera 15 luglio 2009, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* S.O. n. 14/2010), con la quale questo Comitato ha apportato limitate modifiche al quadro programmatorio di cui alla citata delibera n. 51/2009;

Viste le delibere 6 marzo 2009, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2009), 8 maggio 2009, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298/2009) e n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2009), 26 giugno 2009, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2010 S. O.), n. 43 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32/2010), n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2009), n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2009), 31 luglio 2009, n. 54 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2009), n. 55 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2010 S. 0.), n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6/2010), n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5/2010), n. 59 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2010 S. 0.), n. 73 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2010 S. O.), n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/2010), n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23/2010), n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2010 S. 0.), 22 settembre 2009, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2010), 6 novembre 2009, n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52/2010), n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2010 S. O.), n. 100 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2010 S. O.), n. 104 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67/2010), n. 105 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40/2010), n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67/2010), con le quali questo Comitato ha assegnato risorse a valere sul Fondo infrastrutture;

Vista la nota 15 aprile 2010, n. 16265, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della rimodulazione del quadro programmatorio di cui alla delibera n. 51/2009 e successive modificazioni;

Considerato che, con nota 12 maggio 2010, n. 2266, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del rispetto del vincolo di cui al comma 2 dell'art. 6-*quinquies* del decreto legge n. 112/2008, in relazione alla chiave di riparto tra Centro-Nord e Sud, si è impegnato a considerare quale riferimento l'intero ammontare del Fondo infrastrutture;

Considerato che nella seduta del 6 novembre 2009, con delibera n. 83, questo Comitato ha approvato le modifiche al Piano allegato alla delibera 6 marzo 2009, n. 10, come modificato e dettagliato nelle delibere n. 51/2009 e 52/2009, riservando l'importo di 900 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture a interventi, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno;

Considerato che nella medesima seduta del 6 novembre 2009, con delibera n. 83, n. 84 e n. 103, e nella seduta del 17 dicembre 2009, con delibera n. 121, questo Comitato ha deliberato ulteriori assegnazioni di risorse a valere sul Fondo infrastrutture riportate nella tabella allegata;

Considerato che, al fine di effettuare una rimodulazione delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture, si ritiene opportuno operare una preventiva ricognizione condivisa delle risorse assegnate da questo Comitato a carico del suddetto Fondo;

Su proposta del Segretario del Comitato;

Acquisita in seduta l'intesa dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico;

Prende atto:

che le risorse assegnate da questo Comitato al Fondo infrastrutture con le delibere n. 112/2008 e 3/2009 sono pari a 12.356 milioni di euro;

che le risorse del citato Fondo infrastrutture disponibili per assegnazioni da parte di questo Comitato nell'ambito del quadro programmatorio di cui alla delibera n. 51/2009, e successive delibere di modificazione, al netto degli utilizzi di legge e di altri utilizzi, sono pari a 6.521 milioni di euro;

che le assegnazioni complessive effettuate da questo Comitato a valere sul Fondo infrastrutture con le delibere citate in premessa ammontano a 5.096,85 milioni di euro;

che la dotazione residua del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 112/2008, è quantificata in 1.424,20 milioni di euro;

che il dettaglio delle assegnazioni effettuate è riportato in apposito prospetto allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ
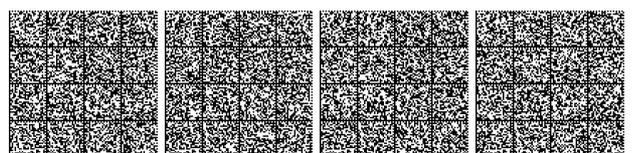
ALLEGATO - DETTAGLIO DELLE ASSEGNAZIONI, ALLOCAZIONI E UTILIZZI DEL FONDO INFRASTRUTTURE (valori in milioni di euro)

Provvedimento	Oggetto	Sintesi importi	Importo	Annualità					
				2009 e prec.	2010	2011	2012	2013-2015	annualità non indicate
Delibera CIPE n. 112 del 18 dicembre 2008 1^ assegnazione al Fondo infrastrutture	Assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa	12.356,00	7.356,00						7.356,00
Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009 2^ assegnazione al Fondo infrastrutture	Assegnazione di 5.000 milioni di euro, di cui 1.000 per l'edilizia scolastica e 200 per l'edilizia carceraria		5.000,00						5.000,00
TOTALE ASSEGNAZIONI		**12.356,00**	**12.356,00**						
Preallocazioni per legge anno 2008	Art 18, comma 4 *ter*, decreto legge n. 185/2008: finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova)	3.705,00	15,00	5,00	5,00	5,00			
	Art. 1, comma 11, decreto legge n. 162/2008: adeguamento prezzi cemento e ferro		900,00	900,00					
	Art. 26, decreto legge n. 185/2008: privatizzazione Società Tirrenia di Navigazione S.p.A.		390,00	195,00	130,00	65,00			
	Art. 25, comma 2, decreto legge 185/2008: servizi ferroviari di trasporto pubblico		1.440,00	480,00	480,00	480,00			
	Art. 25, comma 1, decreto legge n. 185/2008: investimenti Gruppo Ferrovie dello Stato		960,00	960,00					
Preallocazioni di cui alla delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009	Edilizia scolastica	1.200,00	1.000,00						1.000,00
	Edilizia carceraria (art 44 *bis* decreto legge n. 207/2009)		200,00						200,00
Delibera CIPE n. 23 08/05/2009	Servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza nel quadro del contratto di servizio da sottoscrivere con Trenitalia S.p.A.	330,00	330,00	110,00	110,00	110,00			
Altre allocazioni legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010)	Art. 2, comma 55, legge n. 191/2009: necessità del settore agricolo	600,00	100,00						100,00
	Art. 2, comma 219, legge n. 191/2009: attuazione, anche per stralci, del programma interventi per nuove infrastrutture carcerarie o aumento della capienza di quelle esistenti		500,00						500,00
TOTALE UTILIZZI		**5.835,00**	**5.835,00**						

Provvedimento	Oggetto	Sintesi importi	Importo	Annualità 2009 e prec.	2010	2011	2012	2013-2015	annualità non indicate
RESIDUO DA PROGRAMMARE NEL "QUADRO DI DETTAGLIO" DI CUI ALLE DELIBERE N. 51/2009 E SEGUENTI		**6.521,000**	**6.521,000**						
Altre allocazioni per legge anno 2009	Art. 14, comma 1, decreto legge n. 39/2009 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 77/2009: elevazione da 400 a 408,5 milioni di euro del contributo a carico del Fondo infrastrutture per la ricostruzione in Abruzzo	1.708,50	408,50						408,50
	Art. 4, comma 4 *quater*, decreto legge n. 78/2009: assegnazione alla società Stretto di Messina S.p.A. di un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro (le quote 2010 e seguenti sono individuate in via programmatica)		1.300,00	12,68					1.287,32
Delibera CIPE n. 83 del 6/11/2009	Riserva dell'importo di 900 milioni di euro a interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno	900,00	900,00						900,00
Delibera CIPE n. 5 del 6/03/2009	Rifacimento della pista aeroportuale e sua rototraslazione nell'area Dal Molin in Vicenza e progettazione del completamento della Tangenziale nord della città di Vicenza	2.488,32	16,50						16,50
Delibera CIPE n. 20 del 08/05/2009	Variante di Nova Siri		34,38						34,38
Delibera CIPE n. 37 del 26/06/2009	Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19: adeguamento a quattro corsie della SS 640, tratto dal km 44+000 al km 74+300 Svincolo A 19		209,14						209,14
Delibera CIPE n. 43 del 26/06/2009	Traforo autostradale del Frejus - Galleria di sicurezza		30,00		5,00	5,00	5,00	15,00	
Delibera CIPE n. 49 del 26/06/2009	Nuove sedi uffici dei Carabinieri nella Città di Parma		5,50						5,50
Delibera CIPE n. 50 del 26/06/2009	Realizzazione di interventi concernenti la flotta aziendale della Gestione governativa che fornisce il servizio di trasporto nei Laghi Maggiore, Garda e Como		12,00						12,00
Delibera CIPE n. 54 del 31/07/2009	Completamento del raddoppio della tratta Torre Annunziata – Pompei e interramento linea ferroviaria nel territorio di Pompe		58,65						58,65
Delibera CIPE n. 55 del 31/07/2009	Bretella di Monte Sant' Angelo, collegamento su ferro tra le linee circumflegrea e cumana a servizio della città universitaria di Monte Sant'Angelo - 3°lotto -1° stralcio, tratta Parco San Paolo – via Terracina		121,17						121,17

Provvedimento	Oggetto	Sintesi importi	Importo	Annualità					
				2009 e prec.	2010	2011	2012	2013-2015	annualità non indicate
Delibera CIPE n. 56 del 31/07/2009	Ferrovie del sud-est: automazione dei passaggi a livello di linea dell'infrastruttura ferroviaria dell'area barese nelle tratte Putignano-Martina Franca, Martina Franca-Taranto-Galese e Martina Franca-Francavilla Fontana		20,98						20,98
Delibera CIPE n. 57 del 31/07/2009	Ferrovie del sud-est: inquinamento acustico lungo le linee feroviaria		30,00						30,00
Delibera CIPE n. 59 del 31/07/2009	Opere di salvaguardia della laguna veneta e della città di Venezia		50,00	30,00	20,00				
Delibera CIPE n. 73 del 31/07/2009	Ferrovia Circumflegrea, tratta Soccavo – Traiano – Pianura, risanamento statico della Vecchia Galleria Camaldoli, adeguamento impiantistico ed opere complementari		26,40						26,40
Delibera CIPE n. 74 del 31/07/2009	Metrotranvia di Bologna - tratta Fiera Michelino - Stazione FS e tratta Stazione FS – Malvasia per le sole opere civili al grezzo		35,21						35,21
Delibera CIPE n. 75 del 31/07/2009	Metrocampania nordest – Linea C5, adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della linea Piscinola – Aversa		33,04						33,04
Delibera CIPE n. 76 del 31/07/2009	Maglie - Santa Maria di Leuca		135,30						135,30
Delibera CIPE n. 81 del 31/07/2009	Linea AV/AC Milano - Verona: lotto funzionale Treviglio - Brescia		99,90						99,90
Delibera CIPE n. 84 del 6/11/2009	Trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza relativi alle aree meridionali nel quadro del Contratto di servizio da sottoscrivere con Trenitalia S.p.A.		25,00	15,00	10,00				
Delibera CIPE n. 98 del 6/11/2009	Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte		71,67						71,67
Delibera CIPE n. 99 del 6/11/2009	Linea metropolitana M4 - Lotto 2 - Sforza Policlinico-Linate		56,13						56,13
Delibera CIPE n. 100 del 6/11/2009	Nuova linea metropolitana M5 - tratta Garibaldi - San Siro		385,00						385,00
Delibera CIPE n. 101 del 6/11/2009	Linea AV/AC Genova – Milano: terzo valico dei Giovi		100,00						100,00
Delibera CIPE n. 103 del 6/11/2009	Opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno		413,00						413,00

Provvedimento	Oggetto	Sintesi importi	Importo	Annualità					
				2009 e prec.	2010	2011	2012	2013-2015	annualità non indicate
Delibera CIPE n. 104 del 6/11/2009	Collegamento dello svincolo di via Campana della Tangenziale di Napoli al Porto di Pozzuoli, 2° lotto		80,00						80,00
Delibera CIPE n. 105 del 6/11/2009	Ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'aeroporto Falcone-Borsellino (nodo metropolitano di Palermo)		58,35						58,35
Delibera CIPE n. 106 del 6/11/2009	Ferrovie Sudest: progetto definitivo per l'adeguamento normativo degli impianti di segnalamento e sicurezza		44,00						44,00
Delibera CIPE n. 121 del 17/12/2009	Partecipazione Società Stretto di Messina: quota RFI		117,00						117,00
Delibera CIPE n. 121 del 17/12/2009	Partecipazione Società Stretto di Messina: quota ANAS		213,00						213,00
Delibera CIPE n. 121 del 17/12/2009	Variante di Cannitello		7,00						7,00
ALLOCAZIONI E UTILIZZI ALL'INTERNO DEL "QUADRO DI DETTAGLIO"		**5.096,82**	**5.096,82**	**57,68**	**35,00**	**5,00**	**5,00**	**15,00**	**4.979,14**
RESIDUO DISPONIBILE			**1.424,20**						

10A15554

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 7 dicembre 2010.

Assistenza legale, consulenziale, giudiridico-amministrativa ed istituzionale al Commissario con liquidazione di onorari all'Avvocato Gianfranco Duranti del Foro di Cagliari. (Decreto n. 7960/33).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'articolo 1, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'articolo 7, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009, con cui si stanziava la somma di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'articolo 7, comma 3 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009, il quale disponeva il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Visto l'articolo 2, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, così come modificato dall'art. 12 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, ha previsto che il Commissario Governativo Delegato provveda, con proprio Decreto all'istituzione di una Commissione generale di indirizzo, composta da 7 membri, di cui due designati dal Dipartimento della protezione civile, due dalla Regione Autonoma della Sardegna, uno dalla Provincia di Olbia – Tempio, uno dal Comune di La Maddalena ed uno dal soggetto concessionario dell'area nella quale verrà ospitata la manifestazione velica, per garantire un'efficace programmazione degli interventi nonché per curare il coordinamento degli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni connesse alla regata velica «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di "La Maddalena;

Vista la nota n. 0001765 del 17 marzo 2010, con la quale il Commissario Governativo Delegato, in considerazione della specifica professionalità maturata dall'Avv.to Gianfranco Duranti in materia di gestione degli strumenti giuridici, amministrativi ed organizzativi emergenziali quale Direttore dell'Ufficio del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, funzione esercitata dal 1995 al 2005 unitamente ad altri incarichi dirigenziali apicali presso l'Amministrazione Regionale, ha formalizzato la sua richiesta, (già personalmente anticipata nelle vie brevi in data 5 marzo 2010) all'Avvocato Duranti, della sua disponibilità ad essere nominato componente della predetta Commissione Generale di programmazione e di indirizzo per gli aspetti organizzativi, di cui al settimo comma dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3838/2010, quale rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna ed, inoltre, congiuntamente, ad attivare un rapporto convenzionale di consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa e legale di supporto al Commissario stesso per tutto il periodo di durata della sua gestione relativa alla delega governativa ricevuta;

Vista la nota n. 1065 del 18 marzo 2010 con cui l'Avvocato Gianfranco Duranti ha formalizzato la sua disponibilità già assicurata nelle vie brevi in data 5 marzo 2010, confermando il proseguimento delle attività consulenziali che in ragione dell'urgenza ha iniziato ad espletare sin dalla medesima data del 5 marzo 2010;

Vista la convenzione stipulata in data 20 aprile 2010, tra il Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. sopra indicata, e l'Avvocato Gianfranco Duranti, che disciplina l'incarico di carattere generale di fornire l'assistenza legale, consulenziale giuridico amministrativa ed istituzionale con riferimento all'attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra indicate;

Vista in particolare la disposizione di cui all'art. 6 della suddetta convenzione con la quale le parti, in ragione dell'urgenza dell'operatività della convenzione, hanno convenuto di disciplinare il compenso professionale spettante all'Avv. Gianfranco Duranti mediante un successivo atto integrativo della convenzione stessa;

Visto il Decreto n. 2682/8 del 23 aprile 2010, con cui il Commissario Governativo Delegato ha provveduto alla costituzione della Commissione generale di indirizzo so-

pra citata, chiamandone a far parte, tra gli altri, l'Avv.to Gianfranco Duranti in qualità di rappresentante designato dalla Regione Autonoma della Sardegna ed in qualità di Presidente della Commissione stessa;
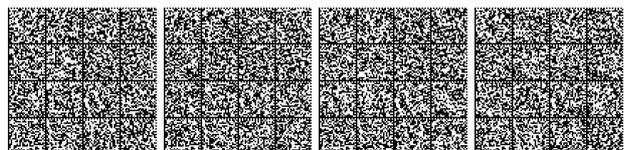
Visto l'atto integrativo della convenzione tra il Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra indicata, e l'Avvocato Gianfranco Duranti, stipulato in data 21 luglio 2010, in particolare l'art. 2 commi 1 e 2 con cui, in ragione dello stato del procedimento in corso pervenuto alla fase conclusiva di chiusura , è stato previsto che:

gli onorari di cui all'art. 6 della Convenzione stipulata in data 20 aprile 2010, sono stabiliti in complessivi euro 25.0000,00 (venticinquemila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali C.N.P.e A.F. ,nella misura prevista dalle vigenti disposizione in materia

tali onorari vengano corrisposti quanto ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) alla stipula dell'atto aggiuntivo predetto e quanto ad Euro 5.0000,00 (cinquemila/00) alla data di formale chiusura della gestione commissariale, ove questa intervenga prima del 30 novembre 2010, ovvero il 30 novembre 2010 ove a tale data essa non sia ancora intervenuta;

Visto il decreto n. 5459/25 del 9 agosto 2010, con cui il Commissario Governativo Delegato ha provveduto liquidare gli onorari all'Avv. Gianfranco Duranti nella misura di Euro 20.000,00 (ventimila/00);

Visto il preavviso di parcella n. 1266 del 16 novembre 2010 emesso dall'Avv. Gianfranco Duranti, Partita IVA n. 02993930920, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'atto integrativo predetto, stipulato in data 21 luglio 2010, per Euro 5.000,00 (onorari) più contributi previdenziali C.N.P.eA.F per euro 200,00, oltre I.V.A per euro 1.040,00, per un totale di Euro 6.240,00, con applicazione di ritenuta d'acconto di Euro 1.000,00.

Atteso che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'atto integrativo sopra citato stipulato in data 21 luglio 2010, deve procedersi al pagamento della predetta somma di Euro 5.000,00 con applicazione della ritenuta di acconto per Euro 1.000,00;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento, a favore dell'Avv. Gianfranco Duranti nato a Roma il 17 maggio 1945 e residente a Cagliari Via Gen. Stefano Cagna 66, con studio professionale in Cagliari, Via Corsica 2 C.A.P. 09126, Partita iva n. 02993930920, C.F. DRNGFR45E17H501L, mediante versamento su Conto corrente Poste Italiane S.p.a. Codice IBAN IT57 P076 0104 8000 0007 4185 117 della somma di Euro 5.240,00, (cinquemiladuecentoquaranta/00) ed il versamento all'erario, a titolo di ritenuta d'acconto, della somma di Euro 1.000,00 come in premessa specificato.

Art. 2.

Al pagamento ed al versamento delle somme di cui all'art. 1 si provvederà con le risorse disponibili sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari 7 dicembre 2010

Il Commissario Delegato: CAPPELLACCI

10A15146

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010.

Rinnovo del mandato dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 2858).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ed in particolare l'art. 331, comma 3, secondo cui il mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta;

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, come modificato ed integrato dal Provvedimento ISVAP n. 2564 del 26 novembre 2007, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al
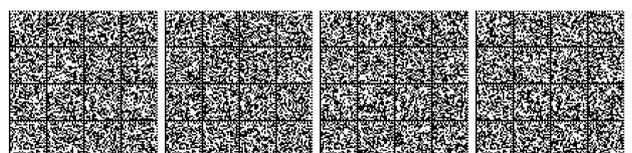
Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed in particolare l'art. 5 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 con cui sono stati nominati i componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Considerato che il mandato dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari giunge a scadenza in data 23 gennaio 2011;

Ritenuto di rinnovare, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il mandato degli attuali componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Vista la delibera assunta nella riunione del Consiglio del 21 dicembre 2010

Dispone:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono confermati quali componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:

avv. Luciano Infèlisi, in qualità di Presidente;

dott. Arrigo Nobile, in qualità di membro esperto in materia assicurativa.

avv. Benedetto Farsaci, in qualità di membro esperto in materia assicurativa.

Art. 2.

Il mandato dei componenti di cui all'art. 1 ha durata quadriennale.

Art. 3.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP, è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità ed è efficace a partire dal 24 gennaio 2011.

Roma, 21 dicembre 2010

Il Presidente: GIANNINI

10A15557

PREFETTURA DI VERONA

DECRETO 29 novembre 2010.

Individuazione dei soggetti per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore degli alluvionati del Veneto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Premesso che nella provincia di Verona, i Comuni di Monteforte d'Alpone, Soave e San Bonifacio, nonché altri eventualmente individuati dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, sono stati interessati dagli eventi alluvionali nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, concernente i primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della Regione Veneto;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999 n. 133 con cui si stabilisce:

che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma quarto del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali nei gior-

ni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della provincia di Verona nelle premesse specificato, sono così individuati:
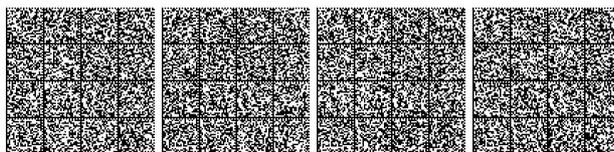
a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998 n. 422, nonché integrato dall'art. 30 comma quarto del Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il presente Decreto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 29 novembre 2010

Il prefetto: STANCARI

10A15556

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2010.

Modificazione dello statuto.

IL RETTORE

Visti la legge 168/89, in particolare l'art. 6, e lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre, in particolare l'art.38;

Viste le delibere del Senato accademico del 19.10.2010 e del Consiglio di amministrazione del 26.10.2010, in ordine all'approvazione di una proposta di modifica dello Statuto di Ateneo consistente nell'inserimento dell'art.15 ter all'interno del Titolo II (Organi Centrali dell'Università) e nell'articolazione del medesimo Titolo II in un Capo I (Organi di governo) e un Capo II (Dirigenza e altri organismi);

In assenza di rilievi sui suddetti emendamenti da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come da Nota MIUR invitata all'Ateneo il 25.11.2010;

Sentito il Direttore amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

All'interno dello Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre è inserito il seguente articolo 15 ter (Comitato Pari Opportunità):

1. L'Università garantisce pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro.

2. Al fine di garantire l'uguaglianza e le pari opportunità è istituito un apposito Comitato, per promuovere la valorizzazione del benessere di chi lavora e di chi studia e contrastare le discriminazioni, garantendo il pieno sviluppo della personalità di ciascuno ed il suo inserimento nella comunità universitaria.

3. Il Comitato è composto dal Delegato del Rettore per le Pari Opportunità e da dieci componenti così ripartiti:

- n. 4 rappresentanti del personale docente;

- n. 4 rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

- n. 2 rappresentanti degli studenti.

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono stabilite da apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 2.

Il Titolo II dello Statuto di Ateneo, rubricato «Organi Centrali dell'Università», è articolato nel Capo I, rubricato «Organi di governo» e contenente gli articoli 9, 10, 11 e 12, nonché nel Capo II, rubricato «Dirigenza e Altri Organismi» e contenente gli articoli 13, 14, 15, 15*bis* e 15*ter*.

Art. 3.

Lo Statuto di Ateneo è emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale, risultante dagli emendamenti al testo previgente come indicati nei precedenti articoli.

Art. 4.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la prescritta pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2010

Il rettore: FABIANI

ALLEGATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

===============

STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

===============
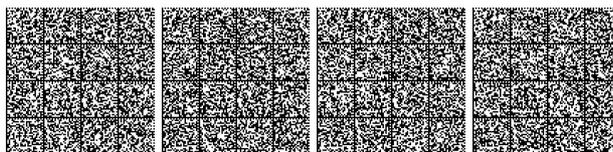
TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1. Principi costitutivi

1. L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.

2. Sono funzioni primarie dell'Università:
a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono;
b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica;
c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.

3. L'Università è inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Università sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca.

5. Sono membri della comunità universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Università sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo.
L'Università offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunità.

Art.2. Autonomia universitaria

1. L'Università realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.

Art.3. Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.

3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti.

4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.

Art.4. Diritto allo studio

1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.

2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

Art.5. Sviluppo e programmazione

1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.

2. L'Università adotta il metodo della programmazione il cui scopo è coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attività.

3. L'Università programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella società della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

Art.6. Organizzazione amministrativa

1. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.

2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario è garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacità e qualità professionali, anche mediante forme di incentivazione.

Art.7. Responsabilità e Pubblicità

1. La partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

2. L'Università assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attività istituzionali.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformità ai principi della legislazione vigente.

4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle

delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.

5. L'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.

Art.8. Finanziamento dell'Università

1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:
a) trasferimenti dallo Stato;
b) finanziamenti da enti pubblici e privati;
c) tasse e contributi degli studenti;
d) lasciti e donazioni;
e) contratti e convenzioni;
f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;
g) redditi patrimoniali.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Capo I
Organi di governo

Art.9. Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art.10. Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante della sua autonomia.

2. In particolare, compete al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
b) vigilare affinché sia data attuazione alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
c) emanare gli statuti e i regolamenti;
d) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;
e) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
f) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
g) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo;
h) presentare al Ministro competente le relazioni sull'attività didattica e di ricerca previste dalle leggi;
i) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;
l) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva;
m) nominare il Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
n) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno il Prorettore vicario, ed eventualmente altri Prorettori.

Il Prorettore vicario è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega.
Gli altri Prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce la qualità di delegati del Rettore per specifici settori di intervento di particolare complessità e articolazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6.
Il Rettore presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la proposta di nomina del Prorettore vicario e degli eventuali altri Prorettori corredata da un piano organico delle competenze e delle funzioni loro affidate.
Il Rettore può procedere alle nomine solo dopo che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno espresso parere favorevole.

4. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo e fuori ruolo, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Il Rettore può altresì attribuire incarichi specifici, riferibili alle politiche degli studenti e del personale tecnico amministrativo, anche a studenti e personale tecnico amministrativo. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.

5. Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e le linee programmatiche che intendono perseguire nel periodo del mandato.
Il Rettore dura in carica quattro anni.
La funzione di Rettore non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 7 lettera b).
L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori;
c) a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in ruolo, ai voti espressi dal quale sarà assegnato un peso pari all'8% del numero dei docenti aventi diritto al voto;
d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Università, nei Consigli di facoltà, nonché ai dieci studenti eletti direttamente nel Consiglio degli Studenti di cui all'Art. 15, comma 3.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione è indicata la data per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche.
Il decano o chi lo sostituisce provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento.
La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del Rettore in carica.
Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione.

7. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.

a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
- Il Rettore è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.
- Nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5 non può proseguire nell'iter elettorale.
- Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo 30 giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature, nei modi stabiliti dall'Art. 10 commi 5 e 6.
- Nella seconda e terza votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

8. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Rettore sono disciplinate con apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 10 comma 7 e dall'Art. 34.

9. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano o da chi lo sostituisce ed è nominato Rettore con decreto del Ministro competente.

10. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai Prorettori, ai delegati di funzioni rettorali ed agli incaricati ai sensi del comma 4 può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.11. Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Senato:
a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il Consiglio di Amministrazione;
b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'Art.38;

c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonché dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di Amministrazione;
d) l'attivazione di nuove facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione;
e) l'attivazione di corsi di studio e ogni altra forma di iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente, su proposta delle facoltà interessate, e sentito il Consiglio di Amministrazione;
f) l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche;
g) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione;
h) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle facoltà e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo;
i) le proposte al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca alle strutture didattiche e scientifiche, tenendo conto delle indicazioni da loro fornite e dei criteri di cui al successivo comma 2, punto f);
l) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze.

2. Spetta inoltre al Senato Accademico:
a) esprimere parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) dare indicazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alle linee di indirizzo per l'impostazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale ed esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione;
c) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione circa i criteri per l'assegnazione alle facoltà delle risorse da destinarsi ai posti di personale docente e alle strutture didattiche e scientifiche delle risorse da destinarsi ai posti di personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche;
e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attività didattica e scientifica dell'Università, che il Rettore presenta al Ministero competente;
f) approvare i criteri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto da:
a) il Rettore;
b) il Prorettore vicario con voto sostitutivo;
c) un rappresentante per ogni facoltà, individuato nella persona del Preside;
d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Università;
e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti b), c) - limitatamente ai centri di servizio - e g) del comma 1, ed ai punti a), b), c) e g) del comma 2;
f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla attività didattica.
La presenza di membri del Senato Accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Senato Accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario.

5. L'istituzione delle facoltà è disciplinata dall'Art.16, comma 2.
Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in quattro, ciascuna delle quali è costituita da una pluralità di settori scientifico-disciplinari, in modo tale che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area, come da elenco riportato nella tabella A allegata al presente statuto. Ciascuna grande area è inoltre articolata in una pluralità di strutture didattiche e scientifiche (facoltà e dipartimenti), in modo che ogni struttura risulti attribuita ad una sola grande area, come da elenco riportato nella medesima tabella A.
L'afferenza a ciascuna grande area dei singoli docenti è determinata sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento e dà diritto all'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza della grande area in seno al Senato Accademico. Il docente appartenente ad una facoltà attribuita ad una grande area diversa da quella di afferenza, può esercitare, alle condizioni stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, i suoi diritti di elettorato attivo e passivo per la grande area cui è attribuita la facoltà.
Le modalità di modifica della tabella A sono oggetto del Regolamento Generale di Ateneo.

6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel Senato Accademico è formata da:
a) due Direttori di dipartimento;
b) cinque docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite più facoltà almeno un docente per ciascuna facoltà.
Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Università, la rappresentanza dell'area stessa è modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue:
a) tre Direttori di dipartimento;
b) sette docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite più facoltà almeno due docenti per ciascuna facoltà.
La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.
Per l'elezione di ciascuna rappresentanza dell'area, l'elettore esprime:
- una preferenza per l'elettorato passivo di cui al punto a),
- due preferenze per l'elettorato passivo di cui al punto b).

7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) è formata da quattro appartenenti al personale stesso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.

8. La rappresentanza degli studenti è formata da sei studenti.

9. Il Senato Accademico è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni due anni.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico può costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee.

Art.12. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le competenze relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché alla gestione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione Amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio:
a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;
b) la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, tenuto conto delle indicazioni del Senato Accademico di cui all'Art. 11, comma 2, punto b);
c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, del conto consuntivo e del rendiconto finanziario;
d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché dei criteri proposti dal Senato Accademico per la ripartizione delle risorse di cui all'Art. 11, comma 2, punto c);
e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi;
f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Rettore;
b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del Rettore;
c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università;
d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti;
f) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni due anni.
Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza.

4. Su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalità rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo.

5. Il Consiglio è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali il Rettore lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Capo II
Dirigenza e altri organismi

Art.13. Direttore Amministrativo e Dirigenza

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.
L'incarico di Direttore è attribuito a un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo.
L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.
Il Direttore è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esercita la gestione amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università.
A tale scopo il Direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Università e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Al Direttore Amministrativo può essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.
Il conferimento dell'incarico ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto con Decreto Rettorale su proposta del Direttore Amministrativo tra i Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
L'incarico è a tempo determinato e può essere revocato.
I Dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. La nomina di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente possono essere revocati con atto motivato del Rettore previa contestazione all'interessato e sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art.14. Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di:
a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale;
b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento formula proposte ed esprime pareri anche su richiesta degli organi centrali di governo in merito a:
a) i criteri di attribuzione e di ripartizione ai dipartimenti delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico- amministrativo e bibliotecario;
b) la attivazione e disattivazione delle strutture dipartimentali e dei Centri di ricerca.

3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è disciplinato da proprio regolamento che ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è presieduto da un Coordinatore coadiuvato da una Giunta la cui composizione tiene conto di una adeguata rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5.
Le modalità di elezione del Coordinatore e della Giunta sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

Art.15. Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

3. Il Consiglio degli Studenti è formato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti eletti nell'organo collegiale di gestione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, pari a due studenti per ciascuna Facoltà, da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da venti rappresentanti degli studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.
Per tutte le rappresentanze previste, le modalità di designazione o di elezione, le incompatibilità e lo svolgimento delle procedure elettorali sono oggetto di disciplina dell'apposito Regolamento per le Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Università Roma Tre.
La durata del mandato elettorale del Consiglio degli Studenti è di due anni accademici.
Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno un Presidente.

4. Il Consiglio degli Studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

Art.15 bis. Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5, co. 22 della Legge 537/93 come modificato dalla Legge 370/99, il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il Nucleo di Valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal S.A. Per le proprie verifiche il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto tecnico messo a disposizione dal Direttore Amministrativo.

2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attività, per la parte di competenza, al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, nonché ai Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione, di cui all'art.17 della Legge n. 203/91, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonché eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art.5, co. 23 della Legge n. 537/93, tale relazione viene altresì trasmessa al Ministro competente, al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, al CUN e alla Conferenza Permanente dei Rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

4. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del Nucleo di Valutazione i membri di organismi centrali di governo, nonché i Direttori dei Centri di Spesa e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio.

5. Il Nucleo di valutazione può articolarsi in sezioni - anche sulla base di indicazioni che gli Organi di Governo possono assumere - determinandone la composizione.

6. Il Nucleo di Valutazione è presieduto da un esperto esterno scelto dal Rettore. I membri del Nucleo restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati solo per un ulteriore quadriennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

7. Il Rettore, di concerto con il Presidente del Nucleo e - se nominati - i Coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validità delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art.36 dello Statuto.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e delle strutture decentrate e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalità e tempi da indicare nella richiesta. Il Nucleo di Valutazione può richiedere al Rettore la visione di tutti i documenti disponibili.

Art. 15 ter. Comitato Pari Opportunità

1. L'Università garantisce pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro.

2. Al fine di garantire l'uguaglianza e le pari opportunità è istituito un apposito Comitato, per promuovere la valorizzazione del benessere di chi lavora e di chi studia e contrastare le discriminazioni, garantendo il pieno sviluppo della personalità di ciascuno ed il suo inserimento nella comunità universitaria.

3. Il Comitato è composto dal Delegato del Rettore per le Pari Opportunità e da dieci componenti così ripartiti:
- n. 4 rappresentanti del personale docente;
- n. 4 rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- n. 2 rappresentanti degli studenti.

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono stabilite da apposito Regolamento di Ateneo.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'

Art.16. Strutture dell'Università

1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano uno o più corsi di studio.
L'elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5 appartiene. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto.

3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di Dottorati di Ricerca e di altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti.

4. Le singole strutture didattiche, nell'ambito dei propri regolamenti, determinano le modalità di formazione e composizione di Commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell'art.6, comma 5, Legge 370 del 19 ottobre 1999.

5. Le attività scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla ricerca mediante corsi di dottorato di ricerca, nonché di supporto all'attività didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto.
L'elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella C allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5 appartiene. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

7. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Università, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.

Art.17. Facoltà

1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.

2. Sono organi della facoltà:

a) il Preside;
b) il Consiglio di facoltà;

3. Le facoltà, nell'ambito della loro autonomia regolamentare, possono prevedere l'istituzione della Commissione di programmazione di cui all'Art. 21. Inoltre si dotano di organismi di coordinamento e di verifica dei risultati formativi dei diversi corsi di studio di competenza della facoltà; nella composizione di tali organismi deve essere prevista una rappresentanza degli studenti.

Art.18. Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà anche nel Senato Accademico.
Spetta in particolare al Preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facoltà;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Preside dura in carica quattro anni.
La funzione di Preside non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 3 lettera b).

3. Il Preside è eletto dal Consiglio di facoltà a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.
a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
- Il Preside è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.
- Nella prima votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto non può proseguire nell'iter elettorale.
- Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo 30 giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature.
- Nella seconda e terza votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

4. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Preside sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 18 comma 3 e dall'Art. 34.

5. Il Preside può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega. Ove il Preside non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

6. Al Preside può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.19. Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento Generale di Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti.
2. Spetta al Consiglio di facoltà:
a) eleggere il Preside;
b) approvare il regolamento di facoltà;
c) proporre al Senato Accademico l'attivazione dei corsi di studio;
d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Organo Collegiale di corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione degli Organi Collegiali di corso di studio istituiti presso la facoltà stessa;
e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e acquisite le disponibilità per il supporto alla didattica dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;
f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato Accademico le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche e personale docente, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nell'ambito delle proprie competenze.
Tali richieste vengono definite in un piano di programmazione e sviluppo sulla base delle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati;
g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e dei dipartimenti interessati;
h) deliberare, sentiti i pareri sull'attività scientifica formulati dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra gli eventuali pareri differenti;
i) deliberare, sentiti per quanto di loro interesse gli Organi Collegiali di corso di studio, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facoltà;

l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il dipartimento al quale afferiscono, nonché sentito il parere degli Organi Collegiali di corso di studio interessati.

3. Il Consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti.
Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.
Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Art.20. Organi Collegiali dei Corsi di Studio

1. I corsi di studio si svolgono nelle facoltà di rispettiva competenza. Le attività dei corsi di studio sono programmate, organizzate e coordinate da Organi Collegiali: Consigli di corso di studio ovvero Collegi Didattici. Al Collegio Didattico, se istituito, afferiscono una pluralità di corsi di studio.

2. I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. In particolare, spetta ai Consigli di corso di studio:
a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
b) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato;
c) formulare al Consiglio di facoltà:
- proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;
- proposte concernenti, per quanto di propria competenza, le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il funzionamento del corso di studio;
- pareri sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;
- proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze;
- pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.
Possono essere altresì delegate dal Consiglio di facoltà ai Consigli di corso di studio competenze specifiche non riservate dalla legge ai Consigli di facoltà.
Nel caso in cui siano istituiti i Collegi Didattici, spettano a tali organi collegiali le competenze sopra elencate in relazione ai corsi di studio afferenti al Collegio Didattico.

3. Il Consiglio di corso di studio o il Collegio Didattico è costituito da tutti i docenti afferenti al corso o ai corsi di studio di pertinenza dell'Organo Collegiale, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e da una rappresentanza degli studenti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalità stabilite nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti delle strutture.
I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di corsi di studio di pertinenza di Organi Collegiali diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.

4. Il Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno, ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Presidente dell'Organo Collegiale dura in carica quattro anni.
La funzione di Presidente non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito per il Preside dall'Art. 18 comma 3 lettera b).
Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Organo Collegiale a scrutinio segreto, con le stesse modalità di elezione del Preside di facoltà. Le procedure dello svolgimento delle elezioni sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 18 comma 3 e dall'Art. 34.
Al Presidente compete:
a) convocare e presiedere l'Organo Collegiale;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Collegiale;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto o dai regolamenti didattici.

5. Al Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.21. Commissione di programmazione di facoltà

1. La Commissione di programmazione di facoltà, ove istituita, ha il compito di istruire e dare indicazioni al Consiglio di Facoltà circa:
a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'Art.19 comma 2, punto f);
b) le richieste al Senato Accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni.

2. La Commissione è elettiva. La composizione e le modalità dell'elezione sono indicate nel regolamento di facoltà.

Art.22. Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere
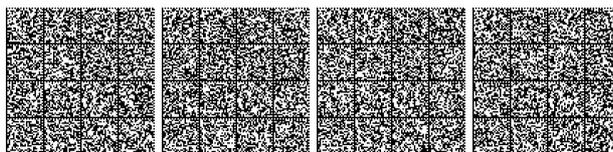
direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.
Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza.
Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
In particolare il dipartimento:
a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione, per quanto di propria competenza, di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale;
b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;
c) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per le attività dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione alle prove finali previste dai vari corsi di studio cui fornisce supporto;
d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica;
e) formula proposte alle facoltà in merito ai piani di sviluppo, in relazione al precedente art. 19, comma 2, lettere f) e g), anche in riferimento alla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e ricercatore;
f) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento;
g) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.

Art.23. Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.

2. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

3. Il Direttore viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Direttore dura in carica quattro anni.
La funzione di Direttore non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 4 lettera b).
4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.
a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
- Il Direttore è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.
- Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto non può proseguire nell'iter elettorale.
- Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo 30 giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature.
- Nella seconda e terza votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

5. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 23 comma 4 e dall'Art. 34.

6. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo del dipartimento.
Il Direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega.
Ove il Direttore non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

7. Al Direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento.
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo.

Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio può delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.

9. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario Amministrativo.

Art.24. Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza.
L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo.
Il Consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al Senato Accademico per l'approvazione.

Art.25. Biblioteche

1. E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.

2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.

3. Le modalità organizzative, nonché le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art.26. Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di più dipartimenti.
I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati.
I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.
Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine.

2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Università.

Art.27. Centri di servizio interdipartimentali

1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento.
L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti.
I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

TITOLO IV

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art.28. Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli Studenti e dei regolamenti delle strutture.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle facoltà e i Consigli dei dipartimenti.

Art.29. Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti istituita nell'Ateneo.

2. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Art.30. Regolamento di Ateneo
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.

Art.31. Altri Regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli studenti.
Il Regolamento è deliberato dal Consiglio degli studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

2. I Regolamenti degli organi collegiali e delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento dei diversi organi e delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
Essi sono deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

3. I Regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano gli obiettivi formativi; i crediti, i curricula e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, l'articolazione delle attività formative e degli insegnamenti; le loro eventuali propedeuticità e modularità; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.
I Regolamenti sono ratificati dai Consigli di facoltà, su proposta degli Organi Collegiali dei corsi di studio competenti, secondo quanto stabilito dai regolamenti di Facoltà.

4. I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame.
In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i Regolamenti sono emanati dal Rettore.
Il Senato Accademico può per una sola volta rinviare i Regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art.32. Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei Regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.
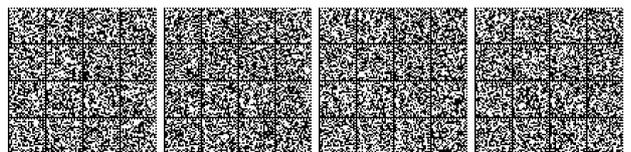
TITOLO V

NORME COMUNI E FINALI

Art.33. Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° ottobre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.

Art.34. Designazioni elettive

1. Tutti i mandati elettivi decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.

2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto.
Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse.
Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione può essere ripetuta una sola volta.
La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate.

5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore.

6. Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facoltà, Direttore di dipartimento, Presidente di Organo Collegiale di corso di studio, Direttore di centro, nonché i docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.
Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

7. La funzione di membro elettivo del Senato Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.
La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.
Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Consiglio degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e degli studenti nei Consigli di facoltà, negli Organi Collegiali di corso di studio e nei Consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di Elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sarà il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.

9. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento entro trenta giorni dalla cessazione dovranno essere indette le elezioni dal decano, ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. La durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

10. Per il computo del numero dei mandati, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art.35. Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, di Prorettore vicario e di Prorettore sono incompatibili con quelle di Preside di facoltà e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.

2. Il Preside, il Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università.

3. La carica di Prorettore, di membro eletto del Senato Accademico, di Preside, Presidente o Direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio di Amministrazione.

4. La funzione di Prorettore vicario è incompatibile con quelle di membro eletto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu e al Comitato Universitario per lo Sport sono incompatibili.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, viene eletto o nominato a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.

7. Altre forme di incompatibilità possono essere previste nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art.36. Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di Amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.
Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art.37. Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art.38. Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal Senato Accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai Consigli di facoltà e di dipartimento. Il Senato Accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

3. Le modifiche di statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.39. Entrata in vigore dello statuto

1. Le modifiche dello statuto deliberate entrano in vigore in conformità al disposto dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art.40. Revisione regolamenti elettorali

1. I regolamenti per lo svolgimento delle elezioni del Rettore, dei Presidi, dei Presidenti degli Organi Collegiali dei corsi di studio e dei Direttori di dipartimento devono essere revisionati dagli uffici competenti in accordo con le norme previste dallo Statuto, entro 30 giorni dall'emanazione dello Statuto.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati dal Senato Accademico su proposta degli uffici competenti; dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio decreto.

Art.41. Regolamenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Senato Accademico provvede alla modifica e all'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Entro un anno dal decreto di emanazione del Regolamento Generale di Ateneo tutti gli altri Regolamenti previsti dallo statuto devono essere adeguati alle norme del presente statuto e del Regolamento Generale di Ateneo

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti.

Tabella A

GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Le grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università di cui all'Art. 11 commi 3 e 5 sono così definite:

- Area I: Discipline umanistiche;
- Area II: Discipline tecnico-progettuali;
- Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;
- Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

I settori scientifico-disciplinari e le strutture didattiche e scientifiche (facoltà e dipartimenti) sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco:

AREA I - Discipline umanistiche

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

L-ANT/01	Preistoria e protostoria
L-ANT/02	Storia greca
L-ANT/03	Storia romana
L-ANT/04	Numismatica
L-ANT/05	Papirologia
L-ANT/06	Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09	Topografia antica
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05	Discipline dello spettacolo
L-ART/06	Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07	Musicologia e storia della musica
L-ART/08	Etnomusicologia
L-FIL-LET/01	Civiltà egee
L-FIL-LET/02	Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/03	Filologia italica, illirica, celtica
L-FIL-LET/04	Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05	Filologia classica
L-FIL-LET/06	Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07	Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08	Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09	Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana
L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12	Linguistica italiana

L-FIL-LET/13	Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14	Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15	Filologia germanica
L-LIN/01	Glottologia e linguistica
L-LIN/02	Didattica delle lingue moderne
L-LIN/03	Letteratura francese
L-LIN/04	Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05	Letteratura spagnola
L-LIN/06	Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07	Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08	Letteratura portoghese e brasiliana
L-LIN/09	Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10	Letteratura inglese
L-LIN/11	Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12	Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13	Letteratura tedesca
L-LIN/14	Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15	Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16	Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17	Lingua e letteratura romena
L-LIN/18	Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19	Filologia ugro-finnica
L-LIN/20	Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21	Slavistica
L-OR/01	Storia del vicino oriente antico
L-OR/02	Egittologia e civiltà copta
L-OR/03	Assiriologia
L-OR/04	Anatolistica
L-OR/05	Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
L-OR/06	Archeologia fenicio-punica
L-OR/07	Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08	Ebraico
L-OR/09	Lingue e letterature dell'africa
L-OR/10	Storia dei paesi islamici
L-OR/11	Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/12	Lingua e letteratura araba
L-OR/13	Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14	Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/15	Lingua e letteratura persiana
L-OR/16	Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/17	Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18	Indologia e tibetologia
L-OR/19	Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
L-OR/20	Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
L-OR/21	Lingue e letterature della cina e dell'asia sud-orientale
L-OR/22	Lingue e letterature del giappone e della corea
L-OR/23	Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-STO/01	Storia medievale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/03	Storia dell'europa orientale
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06	Storia delle religioni
M-STO/07	Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08	Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09	Paleografia
M-DEA/01	Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01	Geografia
M-FIL/01	Filosofia teoretica
M-FIL/02	Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03	Filosofia morale
M-FIL/04	Estetica
M-FIL/05	Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06	Storia della filosofia
M-FIL/07	Storia della filosofia antica
M-FIL/08	Storia della filosofia medievale
M-PED/01	Pedagogia generale e sociale
M-PED/02	Storia della pedagogia
M-PED/03	Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04	Pedagogia sperimentale
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03	Psicometria
M-PSI/04	Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05	Psicologia sociale
M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-PSI/07	Psicologia dinamica
M-PSI/08	Psicologia clinica
SPS/01	Filosofia politica
SPS/05	Storia e istituzioni delle americhe
SPS/08	Sociologia dei processi culturali

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze della Formazione

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento Comunicazione e Spettacolo
Dipartimento di Filosofia
Dipartimento di Italianistica
Dipartimento di Letterature Comparate
Dipartimento di Linguistica
Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Studi Euro-Americani
Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea
Dipartimento di Studi sul Mondo Antico
Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione
Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici

AREA II - Discipline tecnico-progettuali

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

ICAR/01	Idraulica
ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ICAR/10	Architettura tecnica
ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/13	Disegno industriale
ICAR/14	Composizione architettonica e urbana
ICAR/15	Architettura del paesaggio
ICAR/16	Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17	Disegno
ICAR/18	Storia dell'architettura
ICAR/19	Restauro
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica
ICAR/22	Estimo
ICAR/02	Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03	Ingegneria sanitaria-ambientale
ICAR/04	Strade, ferrovie ed aeroporti
ICAR/05	Trasporti
ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/07	Geotecnica
ING-IND/01	Architettura navale
ING-IND/02	Costruzioni e impianti navali e marini
ING-IND/03	Meccanica del volo
ING-IND/04	Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05	Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06	Fluidodinamica
ING-IND/07	Propulsione aerospaziale
ING-IND/08	Macchine a fluido
ING-IND/09	Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10	Fisica tecnica industriale
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12	Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13	Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16	Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17	Impianti industriali meccanici
ING-IND/18	Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19	Impianti nucleari
ING-IND/20	Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21	Metallurgia
ING-IND/22	Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23	Chimica fisica applicata
ING-IND/24	Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25	Impianti chimici
ING-IND/26	Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27	Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28	Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29	Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/31	Elettrotecnica
ING-IND/32	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33	Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34	Bioingegneria industriale
ING-IND/35	Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01	Elettronica
ING-INF/02	Campi elettromagnetici
ING-INF/03	Telecomunicazioni
ING-INF/04	Automatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06	Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07	Misure elettriche e elettroniche
INF/01	Informatica

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Architettura
Facoltà di Ingegneria

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Elettronica Applicata
Dipartimento di Informatica ed Automazione
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Industriale
Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
Dipartimento di Strutture
Dipartimento di Studi urbani

AREA III - Discipline matematiche, fisiche e naturali

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

MAT/01	Logica matematica
MAT/02	Algebra
MAT/03	Geometria
MAT/04	Matematiche complementari
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/07	Fisica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/02	Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03	Fisica della materia
FIS/04	Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05	Astronomia e astrofisica
FIS/06	Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre

FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08	Didattica e storia della fisica
CHIM/01	Chimica analitica
CHIM/02	Chimica fisica
CHIM/03	Chimica generale e inorganica
CHIM/04	Chimica industriale
CHIM/05	Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06	Chimica organica
CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/08	Chimica farmaceutica
CHIM/09	Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/10	Chimica degli alimenti
CHIM/11	Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/01	Paleontologia e paleoecologia
GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03	Geologia strutturale
GEO/04	Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05	Geologia applicata
GEO/06	Mineralogia
GEO/07	Petrologia e petrografia
GEO/08	Geochimica e vulcanologia
GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico- petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10	Geofisica della terra solida
GEO/11	Geofisica applicata
GEO/12	Oceanografia e fisica dell'atmosfera
BIO/01	Botanica generale
BIO/02	Botanica sistematica
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
BIO/04	Fisiologia vegetale
BIO/05	Zoologia
BIO/06	Anatomia comparata e citologia
BIO/07	Ecologia
BIO/08	Antropologia
BIO/09	Fisiologia
BIO/10	Biochimica
BIO/11	Biologia molecolare
BIO/12	Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13	Biologia applicata
BIO/14	Farmacologia
BIO/15	Biologia farmaceutica
BIO/16	Anatomia umana
BIO/17	Istologia
BIO/18	Genetica
BIO/19	Microbiologia generale
MED/04	Patologia generale
MED/07	Microbiologia e microbiologia clinica
MED/39	Neuropsichiatria infantile
MED/42	Igiene generale e applicata
AGR/07	Genetica agraria
AGR/11	Entomologia generale e applicata
AGR/12	Patologia vegetale
AGR/16	Microbiologia agraria
AGR/17	Zootecnica generale e miglioramento genetico
AGR/19	Zootecnica speciale
AGR/20	Zoocolture

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Biologia Ambientale
Dipartimento di Fisica *"Edoardo Amaldi"*
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Scienze Geologiche

AREA IV Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

IUS/01	Diritto privato
IUS/02	Diritto privato comparato
IUS/03	Diritto agrario
IUS/04	Diritto commerciale
IUS/05	Diritto dell'economia
IUS/06	Diritto della navigazione
IUS/07	Diritto del lavoro
IUS/08	Diritto costituzionale
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/11	Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/12	Diritto tributario
IUS/13	Diritto internazionale
IUS/14	Diritto dell'unione europea
IUS/15	Diritto processuale civile
IUS/16	Diritto processuale penale
IUS/17	Diritto penale
IUS/18	Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/19	Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20	Filosofia del diritto
IUS/21	Diritto pubblico comparato
SECS-P/01	Economia politica
SECS P/02	Politica economica
SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/04	Storia del pensiero economico
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09	Finanza aziendale
SECS-P/10	Organizzazione aziendale

SECS-P/11	Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/12	Storia economica
SECS-P/13	Scienze merceologiche
SECS-S/01	Statistica
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03	Statistica economica
SECS-S/04	Demografia
SECS-S/05	Statistica sociale
SECS-S/06	Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
MGGR/02	Geografia economico politica
SPS/02	Storia delle dottrine politiche
SPS/03	Storia delle istituzioni politiche
SPS/04	Scienza politica
SPS/06	Storia delle relazioni internazionali
SPS/07	Sociologia generale
SPS/09	Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11	Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12	Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
SPS/13	Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14	Storia e istituzioni dell'Asia

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Economia *"Federico Caffè"*
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale
Dipartimento di Economia
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società
Dipartimento di Scienze Aziendali ed Economico-Giuridiche
Dipartimento di Storia e Teoria Generale del Diritto
Dipartimento di Studi Internazionali

Tabella B

ELENCO DELLE FACOLTA'

Le Facoltà istituite presso l'Università sono:

Area I: Discipline umanistiche

Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze della Formazione

Area II: Discipline tecnico-progettuali

Facoltà di Architettura
Facoltà di Ingegneria

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

Facoltà di Economia *"Federico Caffè"*
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche
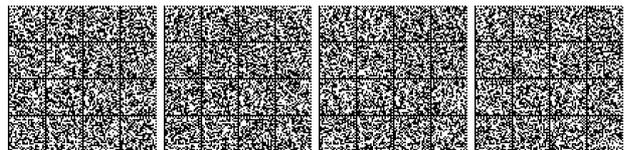
Tabella C

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

I Dipartimenti istituiti presso l'Università sono:

Area I: Discipline umanistiche

Dipartimento Comunicazione e Spettacolo
Dipartimento di Filosofia
Dipartimento di Italianistica
Dipartimento di Letterature Comparate
Dipartimento di Linguistica
Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Studi Euro-Americani
Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea
Dipartimento di Studi sul Mondo Antico
Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione
Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici

Area II: Discipline tecnico-progettuali

Dipartimento di Elettronica Applicata
Dipartimento di Informatica e Automazione
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
Dipartimento di Strutture
Dipartimento di Studi Urbani

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali

Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Biologia Ambientale
Dipartimento di Fisica "*Edoardo Amaldi*"
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Scienze Geologiche

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale
Dipartimento di Economia
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società
Dipartimento di Scienze Aziendali ed Economico-Giuridiche
Dipartimento di Storia e Teoria Generale del Diritto
Dipartimento di Studi Internazionali

10A15447

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 dicembre 2010.

Redazione del rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri:

Gabinetto

Direzione generale affari generali e del personale

Al Direttore dell'Agenzia del Demanio

Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Al Direttore dell'Agenzia del Territorio

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

All'Avvocatura Generale dello Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei Conti - Segretariato generale

Al Consiglio Superiore della Magistratura Segretariato generale

Alle Aziende autonome ed Amministrazioni autonome dello Stato

Ai Commissari del Governo presso le regioni e le province autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici

Ai Presidenti degli Enti di ricerca

Ai Rettori delle università e delle Istituzioni universitarie

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario ed a Statuto speciale ed ai Presidenti delle Province autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a Statuto ordinario

Ai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi assistenziali (ex IPAB)

Ai Presidenti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono funzioni sanitarie (ex IPAB)

Alle Università agrarie ed Associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Unioni di comuni

Ai Presidenti delle Comunità montane

Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Agli Istituti autonomi case popolari

Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere

Ai Presidenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale

All'Agenzia per i servizi sanitari regionali

Alle Agenzie regionali sanitarie

Alle Autorità di Bacino

All'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) -Direzione Generale

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) - Ufficio del Personale

All'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali

Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL)

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'E.N.E.A.

All'E.N.A.C.

All'UNIONCAMERE

All'A.S.I.

Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER)

Agli Enti per l'Edilizia residenziale

Ai Presidenti delle Autorità indipendenti e degli altri organismi di regolazione e vigilanza

Ai Servizi di controllo interno o Nuclei di valutazione presso le amministrazioni pubbliche

Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i ministeri

Agli Uffici Centrali di Ragioneria presso le aziende autonome

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

Ai Presidenti dei Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti

Ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Dipartimento per gli affari regionali

Alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome

Alla Segreteria della Conferenza

Stato - Città - Autonomie locali

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Ai Commissari del Governo per le Regioni a Statuto speciale

Ai Prefetti dei capoluoghi regionali

Al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - Presidenza

Alla Corte dei conti - Servizio rapporti al Parlamento

All'A.Ra.N. - Presidenza

ALL'ISTAT - Presidenza

Agli Assessori alla Sanità delle Regioni

All'A.N.C.I

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

Ai Dipartimenti e agli Uffici Dirigenziali generali del Ministero dell'economia e delle finanze

Loro sedi

Redazione del rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato. Adempimenti ai sensi dell'art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

La conoscenza e la gestione informata del patrimonio pubblico può contribuire al contenimento del deficit e alla riduzione del debito pubblico. La conoscenza delle reali consistenze degli attivi dello Stato è il punto di partenza per sviluppare le potenzialità in termini economici e sociali dei beni di proprietà pubblica, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

A tale scopo, si sta procedendo all'elaborazione del Conto del Patrimonio a valori di mercato. L'obbligo di rilevazione è riferito alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ovvero incluse nell'elenco SEC13, pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura dell'ISTAT.

Il primo ambito di rilevazione ha riguardato gli immobili pubblici; le Amministrazioni che non abbiano ancora provveduto sono chiamate a farlo entro il 31 gennaio 2011 (*cfr.* art, 2, comma 222, legge n.191/2009, come modificato dal decreto legge n.78/2010 convertito nella legge n. 122/2010).

Successivamente, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2010, è stata estesa la ricognizione del patrimonio pubblico alle concessioni e alle partecipazioni.

Tutte le Amministrazioni pubbliche sono pertanto tenute a trasmettere entro il 31 marzo 2011 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, le informazioni relative a concessioni e partecipazioni sulla base delle schede sintetiche allegate al Decreto Ministeriale citato, tramite il portale informatico accessibile sul sito web del Dipartimento del Tesoro (http:/www.dt.tesoro.it/), previa registrazione, da effettuarsi comunicando i dati anagrafici dell'Amministrazione e del responsabile del procedimento e l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).

Tale registrazione non va eseguita nel caso sia stata già effettuata in occasione della ricognizione relativa al patrimonio immobiliare, di cui al citato periodo dodicesimo del comma 222, salvo che si renda necessaria l'abilitazione di nuovi o diversi soggetti responsabili del procedimento.

Si precisa che il Dipartimento del Tesoro, per evitare agli Enti la sovrapposizione degli adempimenti, renderà disponibile sullo stesso portale l'inserimento dei dati sulle concessioni e partecipazioni solo dopo il 31 gennaio 2011, una volta completato l'inserimento dei dati relativi ai beni immobili e le connesse operazioni di modifica/conferma dei dati.

Nel frattempo, le Amministrazioni potranno attivarsi per la raccolta dei dati inerenti le concessioni e le partecipazioni, sulla base delle indicazioni contenute nel citato Decreto Ministeriale del 30 luglio 2010.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A15682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sterades»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2298 del 3 dicembre 2010

Titolare AIC: Galderma Italia S.p.a. (codice fiscale 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in via Dell'Annunciata, 21 - 20100 Milano - Italia.

Medicinale: STERADES.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4, 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo ed etichette) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 033735034 - «0,05 g/100 g crema» tubo 30 g;

AIC n. 033735046 - «0,05 g/100 g crema» tubo 50 g;

AIC n. 033735059 - «0,05 g/100 g soluzione cutanea» flacone 30 ml;

AIC n. 033735061 - «0,05 g/100 g soluzione cutanea» flacone 60 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15260

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paraplatin»

Estratto determinazione V&A.N./V n. 2299 del 3 dicembre 2010

Titolare AIC: Bristol Myers Squibb S.r.l. (codice fiscale 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in via Del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta – Latina – Italia.

Medicinale: PARAPLATIN.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 026706046 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

AIC n. 026706059 - «450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amiodarone Ratiopharm Italia»

Estratto determinazione V.&A.N/V n. 2300 del 3 dicembre 2010

Titolare AIC: Ratiopharm Italia S.r.l. (codice fiscale 12582960154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Monza, 270 - 20128 Milano – Italia.

Medicinale: AMIODARONE RATIOPHARM ITALIA.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 035729019 - «200 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15262

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Raniben»

Estratto determinazione V.&A.N/V n. 2301 del 3 dicembre 2010

Medicinale: Raniben.

Titolare AIC: F.I.R.M.A. S.P.A. (codice fiscale 00394440481) con sede legale e domicilio fiscale in via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, Italia.

Variazione AIC: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori 30 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 90 giorni concessi precedentemente con la comunicazione di notifica protocollo AIFA/V&A/N/91464 del 2 settembre 2010, il cui estratto è stato pubblicato nelle *G.U.* n. 113 del 23 settembre 2010;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025241050 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

AIC n. 025241086 - «300 mg compresse rivestire con film» 20 compresse.

10A15263

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ulcex»

Estratto determinazione V.&A.N/V n. 2303 del 3 dicembre 2010

Medicinale: Ulcex.

Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A. (codice fiscale 00678100504) con sede legale e domicilio fiscale in via Livornese, 897 - 56010, La Vettola - Pisa, Italia.

Variazione AIC: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori 30 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 90 giorni concessi precedentemente con la comunicazione di notifica protocollo AIFA/V&A/N/91461 del 23 luglio 2010, il cui estratto è stato pubblicato nella *G.U.* n. 113 del 23 settembre 2010;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025084017 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

AIC n. 025084056 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

10A15264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dominans»

Estratto determinazione V.&A.N/V n. 2305 del 3 dicembre 2010

Medicinale: Dominans.

Titolare AIC: Lundbeck Italia S.P.A. (codice fiscale 11008200153) con sede legale e domicilio fiscale in via Fara, 35, 20100 - Milano, Italia.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 023033018 - «10 mg + 0,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

AIC n. 023033020 - «20 mg + 0,5 mg compresse rivestite» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15265

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Ranbaxy».

Estratto determinazione V&A.PC/II/872 del 6 dicembre 2010

Specialità medicinale: Sertralina Ranbaxy.

Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.A.

Confezioni:

036600017/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600029/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600031/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600043/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600056/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600068/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600070/M - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600082/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600094/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600106/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600118/M - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600120/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036600132/M - «50 mg compresse rivestite con film» 10 blister PVC/PVDC/AL da 30 compresse -Hospital Pack;

036600144/M - «100 mg compresse rivestite con film» 10 blister PVC/PVDC/AL da 30 compresse -Hospital Pack.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0413/001-002/II/024 DE/H/0413/001-002/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto del foglio illustrativo e delle etichette in seguito al EU worksharing.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15310

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Goteborg (Svezia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*omissis*).

Decreta:

Il signor Ulf Hansen, Console onorario in Göteborg, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aereomobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Göteborg;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Göteborg;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Göteborg, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza e dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il vice direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
VARRIALE

10A15205

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Furexel Combi» AIC n. 103770018.

Decreto n. 133 del 6 dicembre 2010

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario FUREXEL COMBI, A.I.C. n. 103770, di cui è titolare l'impresa Janssen Cilag Spa, con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese 20093 (Milano), codice fiscale n. 00962280590, è decaduta.

Motivo della decadenza: il medicinale non è mai stato commercializzato, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Decorrenza del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15171

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pregsure BVD», AIC n. 103709.

Decreto n. 132 del 6 dicembre 2010

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario PREGSURE BVD, A.I.C. n. 103709, della quale è titolare l'impresa Pfizer Italia S.r.l., con sede in via Isonzo 71, 04100 Latina, codice fiscale n. 06954380157, è sospesa in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio con effetto immediato.

Motivo della sospensione: esecuzione della decisione della Commissione europea del 10 agosto 2010.

Decorrenza del decreto: dal giorno della notificazione alla ditta interessata.

10A15172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Strike pasta orale.

Provvedimento n. 246 del 24 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario STRIKE pasta orale, nelle confezioni:

1 siringa da 25 g - A.I.C. n. 103942013;

20 siringhe da 25 g - A.I.C. n. 103942025;

1 siringa da 50 g - A.I.C. n. 103942037.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01305480650.

Variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 36 a 48 mesi. La validità dopo prima apertura del contenitore resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15173

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Exitel Plus»

Decreto n. 119 del 19 novembre 2010

Procedure decentrate n. IE/V/0242/001/MR e N. IE/V/0242/001/IA/001.

Specialità medicinale per uso veterinario EXITEL PLUS compresse per cani.

Titolare A.I.C.: società Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd con sede in Loughrea, Co. Galway (Irlanda).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Loughrea, Co. Galway (Irlanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 2 compresse - A.I.C. n. 104190018;

confezione da 4 compresse - A.I.C. n. 104190020;

confezione da 8 compresse - A.I.C. n. 104190032;

confezione da 16 compresse - A.I.C. n. 104190044;

confezione da 48 compresse - A.I.C. n. 104190057;

confezione da 104 compresse - A.I.C. n. 104190069.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Praziquantel 50 mg;

Pirantel 50 mg (equivalenti a 144 mg di pirantel embonato);

Febantel 150 mg;

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: nei cani: trattamento di infezioni miste sostenute da nematodi e cestodi delle seguenti specie:

Nematodi:

Ascaridi: Toxocara canis e Toxascaris leonina (forme adulte e immature)

Ancilostomi: uncinarla stenocephala e Ancylostoma caninum (adulti).

Tricocefali: Trichuris vulpis (adulti)

Cestodi:

Tenie: Echinococcus spp, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp (T.hydatigena, T.pisiformis, T.taeniformis) e Dipylidium caninum (forme adulte e immature).

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni. Smaltire le compresse parzialmente utilizzate.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A15174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alfamed 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg» Soluzione Spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Provvedimento n. 251 del 25 novembre 2010

Variazione di mutuo riconoscimento con procedura n. UK/V/0310/001-002-003-004/IB/002

Specialità medicinale per uso veterinario ALFAMED 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg, Soluzione Spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Tutte le confezioni (A.I.C. n. 104072).

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S., con sede in 1ère Avenue - 2065 M - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 18 mesi a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A15175

Registrazione mediante procedura centralizzata e regime di dispensazione del medicinale ad uso veterinario «Coxevac».

Provvedimento n. 257 del 7 dicembre 2010

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale - Francia.

Rappresentante per l'Italia: Ceva Vetem spa.

Specialità medicinale: COXEVAC.

Confezioni autorizzate:

Confezione	NIN	EU
sospensione iniettabile bovini caprini bottiglia 40 ml in box cartone	104348014	EU/2/10/110/001
sospensione iniettabile bovini caprini bottiglia 100 ml in box cartone	104348026	EU/2/10/110/002

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea C(2010)6909 del 30 settembre 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

10A15176

Registrazione mediante procedura centralizzata e regime di dispensazione del medicinale ad uso veterinario «Novem»

Provvedimento n. 258 del 7 dicembre 2010

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale NOVEM.

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim / Rhein, Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia spa.

Confezioni autorizzate:

Confezione	NIN	Procedura Europea
5 mg/ml bovini suini flaconcino da 20 ml	103669053	EU/2/04/042/007
5 mg/ml bovini suini 12 flaconcini da 20 ml	103669067	EU/2/04/042/008
5 mg/ml bovini suini flaconcino da 50 ml	103669077	EU/2/04/042/009
5 mg/ml bovini suini 12 flaconcini da 50 ml	103669089	EU/2/04/042/010

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2010)7222 del 14 ottobre 2010 dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

10A15177

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato

Si rende noto che, in data 17 novembre 2010, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. ha approvato le Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro - correlato di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-*quater*, e 28, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Le suddette Indicazioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

10A15461

Approvazione della delibera assunta in data 23 luglio 2010 dal comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/VI/25149 del 23 dicembre 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera posta nel verbale a rogito del notaio avv. Alberto Valdimiro Capasso, raccolta n. 31763 - repertorio n. 82160, assunta del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nell'assemblea del 23 luglio 2010 e inerente l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni, con l'espunzione dell'art. 19 del medesimo citato regolamento.

10A15603

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifiche del rimborso spese per le revisioni a cooperative e le ispezioni straordinarie

Con decreto del 19 novembre 2010 sono state approvate modifiche relative all'importo forfetario da corrispondere a titolo di rimborso spese al personale incaricato di effettuare le revisioni agli enti cooperativi non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, e le ispezioni straordinarie.

Il decreto integrale è consultabile sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it nella sezione Servizi alla voce Cooperative.

10A15452

REGIONE LIGURIA

Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

(*Omissis*).

Art. 6.

Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. Per l'anno d'imposta 2010, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRE) non superiore ad euro 30.000,00, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRE) superiore ad euro 30.000,00, per l'anno d'imposta 2010, l'aliquota dell'addizionale regionale (IRE), di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, rimane fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Per l'anno d'imposta 2010 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRE) compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,13, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 30.152,13 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale (IRE).

4. Per l'anno d'imposta 2010, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale (IRE) è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 34.600.000,00, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2010, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 (Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 2010) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.108 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa.

(*Omissis*).

Data a Genova, addì 24 dicembre 2010

Il Presidente: BURLANDO

10A15676

REGIONE TOSCANA

Superamento dello stato di emergenza, determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio.

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 fino al 30 giugno 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto che con propria ordinanza n. 30 del 25 novembre 2010 ha previsto ulteriori disposizioni alle oo.pp.gg.rr.tt. n. 12 e 21 dell'anno 2009, che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 47 del 1° dicembre 2010 parte prima.

10A15155
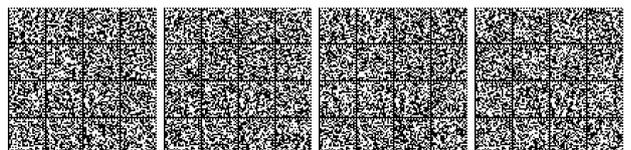
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 21 ottobre 2010 del Ministero della Giustizia recante: «Modifica dei PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010, 4 ottobre 2010 e 21 ottobre 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, denominato "Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. di Udine", in Udine.». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 2010).

Il titolo del provvedimento citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 14, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: «Modifica dei PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010 e 4 ottobre 2010, di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, denominato "Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine", in Udine.».

10A15589

Avviso riguardante il comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento UPC/R/11 del 3 maggio 2010 relativo al medicinale «Pariet» dell'Agenzia italiana del farmaco. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2010).

Nel comunicato indicato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 20, seconda colonna, al penultimo rigo, dove è scritto: «... è da considerarsi a partire dalla data del rinnovo europeo 6 maggio 2008.», leggasi: «... è da considerarsi *rinnovata* a partire dalla data del rinnovo europeo 6 maggio 2008.».

10A15621

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-304) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.